

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

908^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-25

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 27-66

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3247-B E 3633

PRESIDENTEPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Sini-scalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

| | | | |
|---|------------------------|--|---------|
| <i>(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali</i> | | DISEGNI DI LEGGE | |
| <i>(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali</i> | | Annunzio di presentazione | Pag. 47 |
| <i>(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i> | | Nuova assegnazione | 47 |
| PRESIDENTE | Pag. 4, 8, 12 e passim | INDAGINI CONOSCITIVE | |
| EUFEMI (UDC) | 4, 5 | Annunzio | 48 |
| ANGIUS (DS-U) | 8, 11 | INCHIESTE PARLAMENTARI | |
| MALAN (FI) | 12, 15 | Deferimento | 48 |
| PASTORE (FI) | 16 | AFFARI ASSEGNATI | 49 |
| D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno | 20 | GOVERNO | |
| MACONI (DS-U) | 21 | Trasmissione di atti per il parere | 49 |
| RICHIAMO AL REGOLAMENTO | | Trasmissione di documenti | 49 |
| PRESIDENTE | 21, 22 | CORTE DEI CONTI | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 21, 22 | Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti | 50 |
| ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005 | 23 | INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | |
| <i>ALLEGATO B</i> | | Annunzio | 23 |
| INTERVENTI | | Apposizione di nuove firme a interpellanze | 50 |
| Integrazione all'intervento del senatore Pastore nella discussione generale del disegno di legge n. 3633 e connessi | 27 | Interpellanze | 50 |
| CONGEDI E MISSIONI | 47 | Interrogazioni | 52 |
| | | Interrogazioni da svolgere in Commissione | 66 |
| | | ERRATA CORRIGE | 66 |

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 17,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 24 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B e 3633

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha proceduto alla ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge sulle attenuanti generiche e la recidiva e del provvedimento di modifica della legge elettorale (*v. Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri,

Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) PEDRIZZI. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 24 novembre il Presidente della 1^a Commissione permanente ha riferito sui lavori della stessa, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

EUFEMI (*UDC*). Premesso che la modifica del sistema elettorale interviene correttamente al termine della legislatura, perché all'inizio avrebbe delegittimato il Parlamento, precisato che la nuova disciplina è collegata con la riforma costituzionale recentemente approvata e che l'opposizione ha assunto un atteggiamento pregiudizialmente ostile, smarrendo peraltro il legame con la propria storia, merita di essere sottolineato che le aspettative suscitate dal sistema maggioritario, introdotto in una confusa stagione politica da un Parlamento intimidito, sono state deluse perché fenomeni quali la frammentazione della rappresentanza, la personalizzazione delle competizioni elettorali, l'astensionismo e le crisi delle coalizioni sono cresciuti. L'iniziativa, coronata da successo, dell'UDC chiude perciò un ciclo politico ambiguo, inaugurato da un sistema elettorale estraneo alla storia del Paese e teso a realizzare un bipolarismo che disconosce il ruolo delle formazioni di centro. Un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza e da una doppia soglia di sbarramento che, nonostante la discutibile soppressione del voto di preferenza, contribuisce alla semplificazione tramite l'introduzione di una scheda unica, consente di coniugare esigenze di rappresentanza, di stabilità e di governabilità e, più rispondente al pluralismo della società italiana, aprirà una nuova stagione democratica, caratterizzata da un più stretto rapporto tra governanti e governati e da una rinascita del dibattito politico.

ANGIUS (*DS-U*). Una riforma elettorale modellata sulle esigenze della Casa delle libertà e che consegna alle segreterie dei partiti il potere di scelta delle candidature sottrarrà di fatto all'elettore la possibilità di scegliere tra persone e favorirà l'instabilità politica, legittimando il trasformismo ed eludendo il nodo della rappresentanza femminile. Inoltre, essa rischia, deliberatamente o inconsapevolmente, di neutralizzare le norme che limitano le spese elettorali dei singoli candidati e che disciplinano il finanziamento dei partiti. L'inapplicabilità di tali norme, ove venga meno il riferimento alle quote proporzionali e ai collegi uninominali, inaugurerà una stagione di ingovernabilità, di corruzione, di inaccettabile con-

centrazione del potere politico ed economico, e tornerà a sollevare una questione morale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MALAN (*FI*). L'opposizione accusa la Casa delle libertà di varare in prossimità della scadenza della legislatura una riforma elettorale incostituzionale, dimenticando che nello scorcio finale della scorsa legislatura il centrosinistra modificò a stretta maggioranza la Carta costituzionale, impose la legge sulla *par condicio* e tentò di introdurre una riforma del sistema elettorale in senso ben più proporzionale dell'attuale provvedimento. Per impedire all'onorevole Berlusconi di candidarsi alle elezioni del 2001 l'attuale opposizione tentò inoltre di approvare una legge sul cosiddetto conflitto di interessi che avrebbe obbligato l'attuale *premier* a svendere i suoi beni e ad affidare il patrimonio finanziario al presidente della Consob, carica che in quel momento era rivestita, nella persona di Luigi Spaventa, dallo sfidante dello stesso onorevole Berlusconi nel collegio Roma I e comunque da una persona eletta più volte con il Partito comunista degli anni 80. Con tali premesse le accuse rivolte alla maggioranza appaiono poco credibili, anche se ciò non suscita stupore da parte della stessa parte politica che nel 1953, pochi mesi dopo avere pianto la morte di Stalin come di un sommo statista, parlò appunto di legge truffa rispetto alla proposta di riforma elettorale di De Gasperi per garantire maggiore stabilità.

PASTORE (*FI*). La proposta di riforma tende a correggere le carenze, soprattutto in termini di frammentazione politica, dell'attuale sistema elettorale. La legge in vigore non garantisce la governabilità del sistema, anzi conferisce un grande potere di ricatto alle rappresentanze politiche minimali, con evidenti ripercussioni negative sul livello di moralità politica. D'altra parte, è evidente che la proposta di riforma incide sui provvedimenti di successiva definizione e attuazione della legge elettorale in vigore, quale la richiamata legge n. 515 del 1993, ma in un secondo momento si potrà armonizzare anche tale normativa secondaria. Inoltre, se è vero che il premio di maggioranza garantisce la governabilità solo con riferimento al sistema elettorale della Camera dei deputati, bisogna anche ricordare che il Senato rappresenta 5 milioni di elettori in meno dell'altro ramo del Parlamento, dato il più alto limite anagrafico per l'esercizio di elettorato attivo; peraltro, anche per il Senato il deposito dei contrassegni, l'indicazione del capo unico della coalizione o della forza politica e la definizione preventiva del programma avvengono a livello nazionale e comunque per modificare la composizione su base regionale della Camera alta occorre intervenire a livello costituzionale. Invita infine l'opposizione ad evitare strumentalizzazioni rispetto all'assenza di una normativa specifica sulle quote rosa e a riflettere sulla diversa formulazione del comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione, risalente al marzo 2001, per la promozione da parte delle Regioni di condizioni di parità di accesso alle cariche elettive, rispetto alla modifica dell'articolo 51 della Carta costituzionale intervenuta due anni dopo, che promuove pari opportunità sia

per le cariche elettive sia per gli uffici pubblici, con una formulazione volutamente meno cogente. Consegna alla Presidenza un'integrazione scritta al suo intervento. (*v. Allegato B*). (*Applausi dei senatori Eufemi, Malan e Pontone*).

PRESIDENTE. Poiché tutti gli altri senatori iscritti a parlare hanno rinunciato ad intervenire o risultano assenti, dichiara chiusa la discussione generale.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel ritenere praticabili le linee di riforma proposte, assicura l'attenzione del Governo nel prosieguo dell'esame.

MACONI (*DS-U*). Essendo conclusa la discussione generale, intende chiedere il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Essendo la seduta dedicata all'esclusivo svolgimento della discussione generale, non vi sono le condizioni per accedere alla richiesta. (*Commenti della senatrice De Petris*). Rinvia dunque il seguito della discussione ad altra seduta.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (*Mar-DL-U*). Con intento provocatorio ricorre al richiamo al Regolamento per stigmatizzare il contingentamento dei tempi di discussione del disegno di legge di riforma elettorale tale da comprimere ancora una volta in modo inaccettabile i diritti dei parlamentari ad un corretto svolgimento delle varie fasi di cui si compone l'*iter* legislativo, secondo quanto previsto dal Regolamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 18,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,04*).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B e 3633

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 23 novembre scorso, nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi questo pomeriggio si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per l'esame dei disegni di legge in materia di attenuanti generiche e di recidiva, che riprenderà domani mattina, e di modifica alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La ripartizione dei tempi è la seguente:

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3247-B
(Attenuanti generiche e recidiva)**

(Totale 4 ore e 30 minuti, incluse le dichiarazioni di voto finale)

| | |
|-----------------|-----|
| Relatore | 10' |
| Governo | 10' |
| Votazioni | 40' |

Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:

| | |
|--------------------|-----|
| AN | 26' |
| UDC | 21' |
| DS-U | 32' |
| FI | 36' |
| LP | 17' |
| Mar-DL-U | 23' |
| Misto | 22' |
| Aut | 14' |
| Verdi-Un | 14' |
| Dissenzienti | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3633
(Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica)**

(Totale 44 ore e 30 minuti, escluse le dichiarazioni di voto finale)

| | |
|-----------------|-----|
| Governo | 15' |
| Votazioni | 35h |

Gruppi 9 ore, di cui:

| | |
|--------------------|--------|
| AN | 1h 08' |
| UDC | 55' |
| DS-U | 1h 23' |
| FI | 1h 33' |
| LP | 44' |
| Mar-DL-U | 59' |
| Misto | 58' |
| Aut | 38' |
| Verdi-Un | 38' |
| Dissenzienti | 10' |

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) PEDRIZZI. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) SPECCHIA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tildei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 novembre il Presidente della 1^a Commissione permanente ha riferito sui lavori della stessa, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo 12 anni dall'introduzione del sistema elettorale maggioritario, il cosiddetto *Mattarellum*, realizzato in una stagione politica confusa da un Parlamento intimidito e sotto l'emotività della campagna referendaria, dopo il voto della Camera ci accingiamo ad approvare una riforma elettorale in senso proporzionale.

Non abbiamo registrato nelle opposizioni una volontà di dialogo, ma chiusure ed arroccamenti fino all'ostruzionismo. Lo dimostrano i tomi degli emendamenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ma cosa dici Eufemi!

EUFEMI (*UDC*). Ripeto, lo dimostrano i 5.000 emendamenti presentati, senatore Petrini.

Questa decisione viene assunta correttamente alla fine della legislatura e non all'inizio, perché si sarebbe delegittimato un Parlamento appena eletto.

Le tesi contrarie non offrono argomenti validi. Con questa scelta si crea una stretta connessione tra riforma costituzionale appena varata e legge elettorale. Come non ricordare che le aspettative che derivavano dall'introduzione del sistema elettorale maggioritario sono andate profondamente deluse!

La frammentazione della rappresentanza politica e parlamentare si è accresciuta. La partecipazione si è ridotta. Il voto marginale, come determinante del risultato di collegio, ha finito per diventare un vero e proprio strumento di condizionamento della stessa vita e delle scelte delle coalizioni.

La crescente personalizzazione delle competizioni ad ogni livello ha imposto scelte politiche attraverso l'esaltazione del sondaggismo, amplificato anche dai media e non tramite il confronto politico parlamentare.

Si è determinato un crescente numero di astensioni che hanno il sapore di disaffezione degli elettori dalla vita politica. I dati sono lì a dimostrarlo, sono inconfutabili. I partiti, anziché diminuire, com'era nell'auspicio, sono aumentati a dismisura perché le forze politiche, nella difesa della loro identità, hanno finito, in definitiva, per introdurre sempre maggiori elementi di proporzionale, un proporzionale inquinato col sistema uninominale, giungendo progressivamente ad un pluripartitismo esasperato e ad una rappresentanza tradita.

Sono andate deluse le aspettative di quanti si illudevano di importare un sistema elettorale lontano dalla nostra cultura e dalla nostra realtà che, non va dimenticato, privilegia la ricerca di equilibri tra libertà e uguaglianza, tra diritti e doveri, tra sovranità popolare e pluralismo.

Non può essere sottovalutato il malessere che attraversa la società italiana, che nelle istituzioni non vede risposta adeguata al bisogno di rappresentanza, con il rischio di indebolimento del sistema.

Gli insoddisfacenti risultati della innovazione elettorale, sulla spinta della via referendaria, sono dunque di tutta evidenza. Le moderne democrazie richiedono una efficace azione di governo che non può essere disgiunta da una coerente riorganizzazione del pluralismo politico, sociale e istituzionale. La disomogeneità delle coalizioni ha portato, dopo l'artificio dell'accordo di desistenza, a una precarietà della maggioranza, seguita da rottura politica profonda nel 1998 e nella XII e XIII legislatura alla crisi delle coalizioni stesse, con il passaggio di parlamentari dall'una all'altra coalizione.

La nostra proposta non è una trovata dell'ultima ora, ma è datata 2001. Parte da lontano, rappresenta la naturale realizzazione di un progetto politico che sul manifesto dei principi ha visto la riunificazione nell'UDC

di quelle forze politiche che si riconoscono nei valori democratici, cristiani e negli ideali di Sturzo e De Gasperi. In quel manifesto la proporzionale era posta come questione centrale. Questa riforma è quindi un successo dell'iniziativa dell'UDC.

Oggi si chiude il ciclo politico e parlamentare degli anni Novanta, fondato su un'idea ambigua di bipolarismo e sul disconoscimento della funzione del centro. Riteniamo che la politica istituzionale debba saper combinare rappresentanza e decisioni in tutti i livelli dell'agire politico. Siamo per una democrazia che dia rappresentanza a tutte le forze vive del Paese, rispettando il ruolo del Parlamento e inducendo le forze politiche a coalizioni stabili di legislatura, in modo da assicurare la governabilità.

Siamo dunque convinti sostenitori di questo nuovo sistema elettorale proporzionale, orientato ad un bipolarismo moderno che sappia, più che in passato, equilibrare rappresentanza e governabilità, democraticità dei partiti, selezione della classe dirigente attraverso una più forte assunzione di responsabilità di questi ultimi, federalismo e garanzia dell'unità nazionale.

Oggi si aprono per il nostro Paese nuovi scenari di impegno civile. Guardiamo avanti, guardiamo al futuro con un nuovo sistema elettorale che potrà portare progressivamente significativi mutamenti. Con la scelta del proporzionale con premio di coalizione, si coniugano stabilità e governabilità, esaltando il principio di rappresentanza. Si semplifica il sistema perché si elimina il doppio voto con una scheda unica e con un voto dato ad una delle liste concorrenti, seppur senza preferenza. Resta, certo, il limite delle preferenze che sarebbe stato da noi fortemente auspicato.

Come non sottolineare che la doppia scheda in un sistema multipartitico e in presenza di un sistema maggioritario ha portato l'elettore o al rifiuto o a forme di voto sofisticate come: voto diviso, voto disperso, voto strategico; tutto ciò viene bene evidenziato dalle differenze tra voto proporzionale e voto maggioritario dei partiti non coalizzati.

Oggi si fa chiarezza nella scelta della coalizione e nelle liste di partito. Si introducono soglie di sbarramento di coalizione e di lista con una differenziazione rispetto alla loro coalizzazione o meno, salvaguardando le minoranze linguistiche riconosciute. Per garantire la governabilità si attribuisce un premio di maggioranza per la Camera e per il Senato, premio di coalizione regionale limitato al 55 per cento, assegnato alla coalizione vincente indipendentemente dall'entità della vittoria e dall'ampiezza del margine, superando quel limite intrinseco al sistema proporzionale, garantendo così maggioranze stabili ed efficaci.

Sono stati affermati principi di ragionevolezza in una visione di bilanciamento dei principi di rappresentatività, di stabilità o di governabilità, rispettosi sia dell'articolo 57 della Carta costituzionale che del sotteso principio di elezione su base regionale, come pure delle pronunce nn. 107 e 429 della Corte costituzionale, rispettivamente del 1996 e del 1995.

Le linee della riforma sono coerenti tra Camera e Senato, per il quale è stato rispettato il principio della rappresentatività regionale. E non è bello né corretto, senatore Passigli, coinvolgere preventivamente nella po-

lemica politica – e solo quando fa comodo – la Presidenza della Repubblica, spendendo opinioni personali di ex Presidenti o giudici della Corte che rimangono tali in quanto non appartengono all'istituzione competente.

Il bipolarismo costruito sul maggioritario è dunque finito. Forse non è apparso chiaramente, ma l'UDC, con la sua determinazione verso questo risultato, facendo approvare la legge elettorale proporzionale, lo ha seppellito determinando un segno di discontinuità e le condizioni per una ristrutturazione del sistema politico.

Questo sistema elettorale proporzionale, con le sue forti innovazioni adeguate ad una moderna democrazia, è più legato alla nostra storia culturale e politica, che vede un'ampia articolazione di cultura e tradizioni politiche, perché introduce un doppio sbarramento sostanziale di coalizione e fuori coalizione per le liste al fine di eliminare la dispersione del voto su sigle e movimenti privi di un forte radicamento nel Paese.

Di fronte ai profondi, rapidi cambiamenti che investono la società contemporanea e alle spinte che la attraversano, siamo chiamati a fornire risposte adeguate e tali da ricreare un solido rapporto tra governanti e governati. Riteniamo che la legge elettorale rappresenti il pilastro di ogni riforma e che possa incidere sulla trasparente partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, rafforzando la capacità di esercitare un effettivo indirizzo sulle scelte di Governo.

Per queste ragioni diviene prioritaria l'esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di dare chiare indicazioni sulla formazione della maggioranza di Governo, rendendo possibile la realizzazione del programma su cui tale maggioranza ha costruito il consenso degli elettori.

Questa riforma stimola la formazione di coalizioni di Governo tra più liste rispetto a programmi chiari, riconoscibili senza ambiguità, riducendo le distanze tra partiti diversi per garantire una maggiore stabilità; assicura la permanenza di forze politiche intermedie accanto alle maggiori formazioni politiche presenti nel Paese, forze intermedie che rappresentano culture, valori e tradizioni che arricchiscono la nostra democrazia.

In una fase storica certamente diversa dalla attuale, quando la proporzionale soccombeva al fascismo e alla legge Acerbo «la proporzionale risorgerà», scriveva don Luigi Sturzo su «Rivoluzione liberale» di Piero Gobetti.

La sinistra non dovrebbe smarrire il senso della propria storia. Oggi la proporzionale risorge e con il suo ritorno si apre una stagione nuova che porterà a rianimare il dibattito e ad una maggiore partecipazione democratica. Crediamo che alla fine i numeri saranno chiari sia nella conta dei voti sia nelle intenzioni degli elettori.

Le scelte odierne non derivano dalla infausta imposizione referendaria, ma dal confronto parlamentare. Il Parlamento torna ad essere la sede più alta, senza pregiudizi, della decisione, chiamando tutte le forze politiche alla definizione delle regole comuni. Questa rappresenta una delle fondamentali riforme di sistema che questo Governo, questa maggioranza, e l'UDC in particolare, offrono alla democrazia sostanziale del nostro Paese.

PREDIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angius. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parte lo spettacolo francamente incredibile che c'è in quest'Aula (forse chi ci ascolta non lo sa, ma è presente, a parte il sottosegretario Ventucci, un solo rappresentante della maggioranza in tutta l'Aula, il prode senatore Eufemi, che ha testé espresso il suo parere, mentre nei banchi dell'opposizione vi sono numerosi colleghi e vorrei che anche questo piccolo dettaglio rimanesse agli atti; c'è un solo rappresentante della maggioranza, insisto, presente in Aula e un solo rappresentante del Governo: sono due in tutto per la Casa delle Libertà i presenti in questo momento), vorrei sollevare una questione che riguarda la legge elettorale in discussione e gli effetti che essa produce su altre leggi.

Tralascio ogni giudizio complessivo sulla legge. Ci si potrebbe porre, innanzitutto, la seguente domanda: che bisogno aveva il nostro Paese di una nuova legge elettorale? Questa legge risponde soltanto alle esigenze della Casa delle Libertà, che pensa, in questo modo, pur perdendo le elezioni, di perdere meno seggi. Potrei ricordare che le elettrici e gli elettori italiani, per prima volta nella storia della Repubblica, con questa legge elettorale andranno a votare senza avere la possibilità di votare per una persona.

Con qualsiasi sistema elettorale nel nostro Paese, fosse esso maggioritario o proporzionale, sia che si votasse per eleggere i consigli di circoscrizione, i consigli comunali, provinciali o regionali, la Camera, il Senato o il Parlamento europeo, le elettrici e gli elettori italiani avevano sempre la possibilità di votare, oltre che per il partito che sceglievano, per la coalizione che preferivano, anche per le persone. Con questa legge quel diritto è cancellato, perché si votano i simboli di partito e non si sa chi si vota. Nella circoscrizione al Senato della Repubblica della Lombardia, ad esempio, ci sarà per ogni partito un listone di 47 nomi e sfido chiunque a verificare chi dei 7 milioni e 800.000 elettrici ed elettori della Lombardia sarà in grado di sapere chi saranno in realtà i votati.

Tutto il potere questa legge lo consegna alle segreterie dei partiti, che scelgono con la lista bloccata chi candidare, nell'ordine che ovviamente preferiscono.

È una legge che per quanto riguarda il premio di maggioranza al Senato, (mi dispiace dovere contraddire il collega Eufemi), produce esattamente gli effetti opposti a quelli che egli diceva: cioè, la legge è tecnicamente sbagliata perché, a prescindere da chi possa vincere le prossime elezioni, Casa delle Libertà o Unione, è congegnata in un modo tale che le maggioranze che si formano sono talmente risicate da non poter essere considerate tali. Infine, come è noto, c'è la parte delle cosiddette quote rosa, che viene assolutamente elusa, cancellata.

Tuttavia, la cancellazione nella legge di qualsiasi norma che preveda l'elezione delle donne viene ulteriormente aggravata con la presa in giro che la Casa delle Libertà e il Governo fanno al Parlamento e al Paese quando dicono di voler approvare *a latere* di questa riforma della legge

elettorale un'altra legge che, secondo le intenzioni dei proponenti, risponderebbe all'esigenza della presenza femminile. Tutti noi sappiamo che si tratta di un manifesto inganno, perché questa legge non sarà mai approvata in tempi tali da poter entrare in vigore.

Altro che stabilità! Questa è una legge che favorisce l'instabilità, l'ingovernabilità del Paese e che nelle due Camere del nostro Parlamento favorisce a dismisura l'esercizio del trasformismo; addirittura lo legittima, legittimando così i ribaltoni. Questa è la verità dei fatti.

A parte questi giudizi, che di per sé valgono la netta opposizione che stiamo conducendo in Aula anche in relazione all'incredibile *iter* della legge, che ci costringe a tappe forzate, senza alcun confronto di merito, come anche in questa circostanza vediamo, vorrei sollevare una questione che tra tutte quelle che, pur molto gravi, ho elencato, mi sembra meritevole di attenzione e che non voglio dire essere ancor più grave, ma quasi.

Si tratta di un effetto che la legge produce su un'altra legge dello Stato, la n. 515 del 1993, non so se calcolato e voluto deliberatamente dal Governo e dalla Casa delle Libertà, di un piccolo imbroglio, di qualcosa deliberatamente studiato. So però che è questione che attiene la trasparenza del funzionamento della politica, il suo finanziamento e, più precisamente, le spese elettorali dei singoli candidati, oltre che delle forze politiche.

Sto parlando della legge che serve a governare l'uso ed a contenere l'abuso della pubblicità, a limitare le spese dei candidati, a finanziare le forze politiche. Una legge molto importante, varata dal Parlamento italiano il 10 dicembre 1993 nel pieno di una stagione in cui la corruzione della politica e dei partiti era assai diffusa ed ha prodotto gli effetti che conosciamo sull'onda di una rivolta dell'opinione pubblica, di fronte ad una insorgente questione morale nel nostro Paese che ha travolto poi, come sappiamo, gruppi dirigenti di partiti e ha in qualche modo cambiato il modo di concepire il rapporto della politica con i cittadini.

Più precisamente, la legge alla quale faccio riferimento è intitolata «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica». Attraverso questa legge, e più specificamente attraverso alcuni suoi articoli (gli articoli 7, 8, 9, 10, 11), la questione delle spese elettorali viene ordinata; sino a questo momento la legge ha funzionato. È possibile vi siano state, naturalmente, delle trasgressioni, però, a nostro giudizio e credo a giudizio di tutti, almeno fino a questo momento, aveva prodotto effetti di moralizzazione della vita politica.

Il problema dei tetti di spesa per i singoli candidati e per i partiti nella campagna elettorale è stato sollevato nel 1993 – quando ancora, quindi, uno degli uomini più ricchi del mondo non era candidato alla guida del nostro Paese ed ancor meno al Governo – come problema di trasparenza, ma anche come grande problema democratico: gli effetti distortivi del finanziamento della politica e dei singoli candidati e dei partiti aveva prodotto nel nostro Paese disastri enormi che vanno sotto il nome

di questione morale e che hanno poi indotto una parte importante della magistratura italiana a compiere le indagini che noi tutti conosciamo.

Non entro naturalmente nel merito del giudizio sull'operato di «Mani pulite». Non è questa la sede, né il momento per parlarne. So bene che vi sono stati momenti di uso distorsivo di quell'azione investigativa, ma so anche che la corruzione esisteva ed era ampiamente diffusa. Quindi, penso si sia fatto bene ad intervenire, sia come magistratura, sia anche – cosa che non sempre viene ricordata – come sistema politico per riportare la politica nei suoi giusti binari ed alvei.

Vorrei fare una domanda molto semplice, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma la faccio a futura memoria, perché i colleghi presenti sono quelli della mia parte politica; sottolineo, perché rimanga a verbale, che abbiamo ora avuto un incremento della presenza della maggioranza, passata da due a tre presenti: quindi, c'è stato un aumento molto significativo, del 50 per cento, come mi viene suggerito. Erano in due e adesso sono in tre.

La domanda che pongo è la seguente, signor Presidente: se per ipotesi (ma questa non è un ipotesi), sulla base della nuova legge elettorale che il Governo e la maggioranza hanno deciso di blindare, un tale signore, l'onorevole Berlusconi, si candida – come egli ha annunciato – per conto del suo partito in 27 circoscrizioni alla Camera, quanto spende per la sua campagna elettorale? Chi lo controlla? Quanto può spendere? Starei per dire: chi è il candidato alternativo a lui che può candidarsi in altre 27 circoscrizioni e spendere una cifra non dico pari, ma che soltanto si possa avvicinare a quella che spende uno degli uomini più ricchi del mondo? Sto sollevando una questione non infondata.

Ci può essere sempre qualche affermazione stupida secondo cui noi invidiamo la ricchezza di Berlusconi. No, non la invidiamo. Molti di noi stanno ancora pagando il mutuo della prima casa e ne sono felici, signor Presidente, vivono tranquilli e sereni. Non abbiamo le angosce del Presidente del Consiglio; i nostri turbamenti sono molto minori. Chi è, però, il candidato che si può permettere tanto? Ci si rende conto di ciò che stiamo sollevando? La legge che state approvando è, in qualche modo, funzionale a questa presenza di candidature e rende ciò possibile.

Infatti, cari colleghi, che la legge n. 515 del 1993, all'articolo 7, riguardante limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, fa riferimento a vecchie norme in materia elettorale che voi state abolendo; fa riferimento alla quota proporzionale, che non esiste più; fa riferimento ai collegi uninominali, che non esistono più; fa persino riferimento alle lire, che – com'è noto – non esistono più, e così via. Si può inoltre verificare come, all'articolo 9, i contributi delle spese elettorali vengano dati e garantiti sia alla Camera che al Senato sulla base di un vecchio meccanismo elettorale, che, anch'esso, non esiste più.

Quindi, è del tutto chiaro che la legge è assolutamente e totalmente inapplicabile da questo punto di vista. Mi domando (potrei continuare nell'esame tecnico di questa legge): i partiti devono avere, oggi, una spesa illimitata? Avete riflettuto sul danno che state producendo? State produ-

cendo, con questa legge elettorale, danni inenarrabili. Rendete questo Paese ingovernabile e, sulla base di quanto sto dicendo, lo rendete anche corruttibile, nella sua democrazia, nei suoi candidati.

Sancite una spesa illimitata da parte di chi si candida o da parte dei partiti che candidano gruppi di candidati, ma non vi viene qualche dubbio, qualche sussulto, qualche forma di reazione? Non ci avete pensato? Oppure – peggio – ci avete pensato e l'avete fatto perché funzionale alla candidatura del *leader* della Casa delle Libertà e di Forza Italia?

Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, sempre a futura memoria, perché adesso sono diventati quattro; vedo che il pubblico aumenta, il mio discorso produce un effetto, signor Presidente. I parlamentari di Alleanza Nazionale, i *leader* di Alleanza Nazionale, non hanno nulla da dire in proposito? Senatore Eufemi, la faccenda le è sfuggita? Ai colleghi della Lega la questione non li riguarda?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non gliel'hanno detto.

ANGIUS (*DS-U*). È una questione enorme, signor Presidente, quella che si sta aprendo oggi nel nostro Paese: con l'approvazione di questa legge viene meno ogni controllo della spesa dei candidati e dei partiti.

Signor Presidente, oggi cento costituzionalisti e studiosi hanno inviato a tutti noi senatori un argomentato documento sui gravi motivi di incostituzionalità della riforma in discussione al Senato. Si tratta di persone di grandissimo prestigio e, tra l'altro, i primi firmatari del lungo elenco sono due ex presidenti della Corte costituzionale. Da quegli studiosi vengono portati molti argomenti; questo, evidentemente, è sfuggito anche a loro. Io penso che invece sia un argomento di grandissima portata e vorrei che le forze politiche, anche istituzionali, rivolgersero un'attenzione particolare a questo tema.

Stiamo rischiando davvero di tornare indietro. Si pongono le premesse, signor Presidente, per l'insorgere di una nuova questione morale; anzi, se vuole la mia opinione, questo modo di agire configura in sé una questione morale che si è già aperta, che riguarda non solo il modo in cui la legge elettorale viene discussa, non solo il merito di tale legge, ma anche problemi di questa portata.

La questione, dunque, non è solo politica: è, per me, una questione democratica.

Quanti soldi deve avere, di quali risorse può disporre chi si candida in 27 circoscrizioni della Camera o in 18 circoscrizioni del Senato? La legge cancella i tetti di spesa e i rimborsi ai partiti, sicuramente per quanto riguarda il Senato, molto probabilmente per quanto riguarda la Camera. Anche questo è un regalo a chi è più ricco, a chi ha più soldi.

A tutto ciò si aggiunge la questione di fondo: il potere di chi decide le candidature. Pensiamo, per un momento, al partito di Forza Italia: sappiamo chi decide, non c'è bisogno di dirlo tra noi, credo decida letteralmente il suo *leader*, che dispone anche della cassa del partito, oltre che delle casse sue, per sua fortuna (chiamiamola così!), e dunque dispone

di tutto. Ci troviamo, cioè, di fronte a qualcosa di veramente enorme: il sovrabbondante potere di chi decide con la illimitata possibilità di spesa.

I quesiti che ho posto, signor Presidente, riguardano la prosecuzione dei nostri lavori, cioè il modo in cui questa legge elettorale impatta in una situazione politica sempre più gravida non solo di incertezze, ma anche di nubi che vanno ad addensarsi sulla politica italiana e, purtroppo, anche sulle nostre istituzioni.

Vorrei che la nostra discussione ne tenesse conto, ma che ne tenesse conto anche chi vigila sulla nostra democrazia e sul regolare funzionamento delle nostre istituzioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Rinuncio a intervenire; che stiamo a perdere tempo?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Rinuncio, purtroppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*DS-U*). Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Dato. Ne ha facoltà.

DATO (*Mar-DL-U*). Anch'io rinuncio.

PRESIDENTE. Poiché i senatori Legnini e Budin sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, mi è stato chiesto di rinunciare...

MANCINO (*Mar-DL-U*). Malan, chi te lo fa fare di perdere tempo?

MALAN (*FI*). ...ma non rinuncerò per qualche breve appunto su questa legge di cui già molto si è detto la settimana scorsa in cui, con una concezione un tantino, direi, proprietaria della Costituzione, si è detto che questa legge è incostituzionale per una variegata serie di motivi.

Il motivo principale consiste nel fatto che la modifica della legge elettorale la stiamo proponendo noi; questo è, in realtà, il principale motivo di presunta incostituzionalità. La parte politica che oggi rappresenta l'opposizione nella scorsa legislatura ha modificato la Costituzione con una maggioranza risicata e ha fatto carta straccia (a 54 giorni dalle elezioni regionali dunque, quando di fatto il processo elettorale era già am-

piamente avviato) della legge sulla *par condicio* approvata ai tempi del Governo Ciampi.

Mi sto riferendo proprio a quella legge n. 515 del 1993 alla quale, giustamente, si è appellato il senatore Angius poc'anzi in quanto era un'ottima legge; peccato sia stata distrutta dalla legge n. 28 del 22 febbraio del 2000 approvata dall'Ulivo, a 54 giorni dalle elezioni regionali.

A proposito poi della riforma della legge elettorale, questa opposizione ha tentato di riformarla in un modo – se vogliamo – molto più proporzionalistico, assolutamente non garante di una maggioranza definita né alla Camera, né al Senato fino al 17 gennaio del 2001. Ricordo che, poiché questa legislatura è stata eletta 22 giorni dopo la data presunta, sarebbe come se noi dovessimo discutere un cambiamento della legge elettorale fino all'8 febbraio prossimo, mentre invece siamo già prossimi alla conclusione dell'esame.

Naturalmente, però risulta gravissimo che noi si tenti e si riesca (perché di solito quando tentiamo riusciamo) di cambiare la legge elettorale a sei mesi dal voto; se, invece, lo fa il centro-sinistra a quattro mesi dal voto ciò, naturalmente, va benissimo. Sempre in riferimento alla legge elettorale vi è dell'altro, dal momento che l'attuale opposizione ha tentato di cambiarla assai più tardi nel corso della legislatura.

Con la versione sostenuta dal centro-sinistra della legge sul conflitto di interessi si tentava di mettere in atto il più brutale e *ad personam* degli interventi immaginabili sulla legge elettorale, tentando di impedire – perché si trattava di un impedimento totale, assoluto e rivolto ad una persona – a Silvio Berlusconi di presentarsi alle elezioni del 2001.

Ricordo che con il testo discusso fino a 74 giorni dalle elezioni nel corso della scorsa legislatura (attualmente, siamo a circa 180 giorni dalla fine della legislatura), cioè 40 giorni prima della presentazione delle candidature, si è tentato di introdurre una legge con la quale Silvio Berlusconi veniva esautorato dalla possibilità di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, ove mai avesse osato partecipare alle elezioni; in realtà gli si impediva di presentarsi alle elezioni se non per rivestire, poi, il semplice ruolo di deputato.

In questa legge, infatti, si prevedeva che il soggetto in questione, la persona alla quale si rivolgeva questa legge, non avrebbe potuto esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire, comunque, incarichi di amministrazione o controllo in società italiane o estere.

Il concetto di interposta persona avrebbe dato modo di accusare questa persona, che si voleva escludere dalle candidature, di violare la legge, anche se avesse affidato la società a dei parenti o a persone che non lo fossero; avrebbe dovuto metterla nelle mani di una persona che fosse, possibilmente, un suo nemico ma difficilmente qualcuno affida il proprio patrimonio ad una persona nei confronti della quale non nutra fiducia.

La proibizione di tenere il controllo gli avrebbe impedito di mantenere anche la proprietà della maggioranza delle azioni della sua società e, naturalmente, poiché tale previsione si estendeva anche ai familiari,

avrebbe dovuto sostanzialmente liberarsene; non solo, ma avrebbe dovuto liberarsene entro 45 giorni dall'entrata in carica.

Com'è evidente, vendere qualcosa in 45 giorni, quando tutto il mondo sa che questo termine c'è, vuol dire svendere, regalare e distruggere una proprietà che, tra l'altro, dà lavoro a decine di migliaia di persone; ma vi si può passare benissimo sopra, pur quando si tratta di impedire al *leader* dell'allora opposizione di candidarsi a guidare il Governo. Oltre naturalmente all'obbligo successivo di svendere, erano previste multe da centinaia di miliardi, forse migliaia di miliardi, nel caso in cui la proprietà delle azioni superasse il 2 per cento.

Fatto questo, il patrimonio di tale persona – che naturalmente era ben individuata – avrebbe dovuto essere affidato ad un gestore nominato dal garante per la concorrenza, nominata dall'Ulivo, nonché dal Presidente della CONSOB (all'epoca il professore Luigi Spaventa, già candidato contro Berlusconi nel collegio di Roma 1 nel 1994 e per due legislature precedenti deputato nelle liste del Partito comunista degli anni 80).

Allora Berlusconi avrebbe dovuto svendere le proprie aziende oppure darle in mano a un suo avversario politico. Tuttavia, per essere sicuri che Berlusconi non potesse presentarsi, quella legge – che il centro sinistra ha cercato di approvare fino a 74 giorni dalle scorse elezioni – prevedeva che, se le attività economiche delle aziende detenute da questo ipotetico membro del Governo si riferivano alla comunicazione di massa (guarda un po' proprio il caso di Berlusconi, un vero caso fortuito), il gestore, cioè l'avversario politico di Berlusconi che sarebbe stato nominato a gestire la società, sarebbe stato multato fino all'un per cento del valore della società (parliamo di qualche centinaio di miliardi di vecchie lire), se la società gestita avesse mostrato di violare la *par condicio*, così come definita dalla legge bavaglio approvata dall'Ulivo nel 2000.

In altre parole, i programmi televisivi e informativi delle televisioni di Mediaset avrebbero potuto tenere una qualche posizione politica o informativa, purché non fosse in nessuno modo favorevole a Berlusconi.

Era meglio la dittatura del ventennio che si limitava a sbiancare gli articoli, ma non metteva in bancarotta i giornali se tentavano di pubblicare qualche articolo non gradito al regime. L'articolo 11 imponeva un gestore estraneo che avrebbe dovuto sorvegliare, insomma, che in nessun modo le società di Berlusconi sostenessero la sua politica, anche nel caso che la società fosse ceduta alla moglie, ai fratelli o ai figli o ad altra persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina.

Una legge di un'arbitrarietà che ricorda le gride manzoniane nella loro arbitrarietà e anche nella loro estrema severità ma per la quale vi sarebbe stata l'intenzione, a differenza delle gride manzoniane, di applicare. Sostanzialmente, non avrebbe neppure potuto vendere le aziende neppure a un conoscente, perché altrimenti scattava l'accusa di interposta persona. Di conseguenza, avrebbe dovuto venderle a qualcuno che verosimilmente non è neppure nel mondo dell'imprenditoria o nel mondo della finanza.

Difficilmente uno che non è imprenditore o non è finanziere può comprare un'azienda di qualche decina di migliaia di miliardi. Seguono altre chicche di questa legge. Ma insomma questa è la situazione.

Allora, se c'è un punto sul quale assolutamente non ci possono essere critiche, sono i tempi: siamo in anticipo, non è una legge *ad personam*, non è una legge per un partito o una coalizione, ma una legge che prevede che una coalizione che prende anche solo un voto in più delle altre coalizioni, visto che sono due quelle che possono aspirare a governare, possa governare.

VALLONE (*Mar-DL-U*). In quale Camera?

MALAN (*FI*). Possa governare naturalmente alla Camera dei deputati, perché al Senato, solo quando il senatore Vallone sarà riuscito a far modificare l'articolo 57 della Costituzione, sarà possibile garantire una maggioranza assoluta. In caso contrario, non si può sostenere che l'articolo 57 della Costituzione debba intendersi nel senso che non può esserci un premio di maggioranza nazionale e, contemporaneamente, rimproverare alla legge il fatto che non garantisce una maggioranza al Senato.

Nessuna legge ha mai garantito la maggioranza al Senato dal 1948 ad oggi. La cosiddetta legge truffa, citata dal senatore Vallone, che ringrazio per avermi offerto lo spunto per concludere l'intervento, fu sostenuta da Alcide De Gasperi per dare governabilità al Paese. Ricordo che chi la definiva «legge truffa» era il Partito Comunista del 1953 nel mese di marzo di quell'anno. Quando quei signori davano del truffatore al Alcide De Gasperi, avevano ancora i fazzoletti bagnati di lacrime per la morte di Giuseppe Stalin, definito da «l'Unità» l'uomo che più di tutti ha operato per il progresso dell'umanità.

Se si fa riferimento a quel periodo, devo dire che la scelta di campo è molto facile: tra De Gasperi e coloro che piangevano per la morte di Stalin, preferiamo certamente De Gasperi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. Poiché i senatori Ripamonti, Cambursano, Magistrelli, Cavallaro, Turrone, Mancino e Brutti Massimo sono assenti, si intende che abbiano rinunciato a intervenire.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, passiamo alla seconda chiama!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Pastore, facci sognare!

PASTORE (*FI*). Più che farvi sognare, vorrei farvi riflettere. Infatti, i toni usati per discutere la legge al nostro esame, estremamente complicata ed anche difficile nei suoi aspetti tecnico-operativi, comporterebbero un'attenta riflessione, che spero di poter avviare e che immagino continuerà durante l'esame degli emendamenti, con le dichiarazioni di voto e le varie illustrazioni.

Nell'illustrazione del disegno di legge in Commissione ho cercato di dare conto del fatto che oggi ci troviamo di fronte non ad una legge elettorale che cade in uno spazio vuoto, ma ad una proposta di legge elettorale che si confronta con una legge in vigore che non ha certamente dato i risultati che ci si aspettava.

Confermo che la governabilità di questa legislatura sulla base dei meccanismi vigenti è del tutto casuale, e non garantita dalla legge elettorale in vigore. La normativa vigente ha infatti, determinato un fenomeno parossistico, ossia la moltiplicazione di forze politiche spesso occasionali, localistiche e personali. Essendo queste forze politiche – chiamiamole in questo modo – decisive per l'aggiudicazione dei collegi, invece di favorire l'aggregazione hanno favorito una maggiore disgregazione del sistema.

Questo credo sia un dato inequivocabile. Se possiamo parlare di morale in politica, credo che il livello della immoralità politica forse non è stato mai così alto come in certe vicende elettorali, dove Tizio o Caio, contando sui 500, sui 1.000 o sui 2.000 voti vantati nel proprio collegio, hanno forzato, per non dire ricattato, le scelte politiche anche di livello nazionale.

Voglio solo svolgere alcune brevi considerazioni sugli aspetti di costituzionalità. Ho sentito adesso l'intervento del presidente Angius che preannunciava probabilmente un'enciclopedia firmata da cento costituzionalisti con non so quante motivazioni di incostituzionalità di questa legge. Certo, si tratterebbe comunque di un *record*, e mi auguro di approfondire tali motivazioni anche in Aula.

Ho appreso dal collega Angius che questa legge inciderebbe sulla legge n. 515 del 1993, ma devo dirgli che ha scoperto l'acqua calda perché è evidente che una legge che cambia il sistema elettorale incide naturalmente su tutte le leggi di contorno che sono nate sulla base di un diverso sistema elettorale.

Per quanto riguarda specificamente la legge n. 515, devo anche però rassicurare che, dato che essa prevede un meccanismo di calcolo e un li-

mite alle spese elettorali per la quota proporzionale, va da sé che questo meccanismo e questo criterio si applichino ad una legge elettorale proporzionale.

Certamente non nego che la legge n. 515 possa comportare difficoltà applicative in relazione a questa nuova legge elettorale. Mi auguro che una volta licenziata – quando sarà licenziata – la nuova legge elettorale si possa, senza dar luogo a crociate, modificare ed adeguare la legge n. 515, così come sarebbe opportuno fare con altre leggi di contorno come, ad esempio, quella sulla *par condicio*, che è pure strutturata sulla legge elettorale oggi vigente e che quindi mal si adatta alla nuova legislazione elettorale.

Voglio soffermarmi – vedrò quello che potrò fare in questi pochi minuti – su tre, quattro aspetti di costituzionalità.

Quanto al primo, questo disegno di legge elettorale introdurrebbe dei sistemi che non garantiscono la governabilità. Possiamo sacrificare la rappresentatività in quanto si introduca un tasso di governabilità che in qualche modo ci autorizzi ragionevolmente a rinunciare, o comunque a ridimensionare, il principio della rappresentatività. Credo che questo indubbiamente avvenga e che la governabilità ci sia per la Camera dei deputati; nessuno può contestare, anzi, che questa legge elettorale garantisca in quella Camera una maggioranza che l'attuale maggioritario di collegio, corretto con il proporzionale, sicuramente non garantisce.

Per il Senato il problema discende naturalmente dal fatto che in questa Camera, in base alla vigente Costituzione, è pressoché impossibile prevedere in astratto un sistema elettorale che garantisca la formazione di una maggioranza, e in particolare la stessa maggioranza di governo che si dovesse determinare alla Camera dei deputati. Il motivo è evidente.

Non voglio fare la storia del Senato della Repubblica, ma sappiamo benissimo che questo ramo del Parlamento viene eletto su base regionale, quindi non si recuperano i resti quando sono stati attribuiti i seggi a livello nazionale; circa 5 milioni di elettori non partecipano al voto per il Senato, mentre partecipano al voto per la Camera dei deputati, cioè la fascia dai 18 ai 25 anni del nostro corpo elettorale. Quindi, è naturale che per il Senato non ci possa mai essere la garanzia di governabilità che invece può essere assicurata dal sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati.

Allora si dirà: se così è – ed è incontestabile che così sia – perché un premio di maggioranza regionale al Senato? Il premio di maggioranza al Senato ha due motivazioni forti e significative.

La prima è che comunque esso sfavorisce, contrasta, scoraggia la frammentazione politica e favorisce la coalizione. Occorre pure considerare che il premio di maggioranza al Senato può, concorrendo con altri analoghi premi di maggioranza nelle altre Regioni, favorire la governabilità.

Ecco, nel Senato si cerca di favorire la governabilità, alla Camera si garantisce la governabilità. In Senato si favorisce la governabilità perché è previsto – forse è sfuggito ai più – un tasso di rilevanza nazionale del voto

Senato dato dal deposito dei contrassegni, del programma e del capo della forza politica a livello nazionale. Per il Senato della Repubblica, infatti, si applicano le stesse norme previste per la Camera dei deputati per quanto riguarda la presentazione dei contrassegni, l'indicazione delle eventuali coalizioni, del capo della forza politica e del programma.

Quindi, chi voterà per una certa lista regionale o per una certa coalizione presente in una Regione sa che a quella lista o a quella coalizione fa riferimento un gruppo di partiti, un programma, un *leader*. Si introduce, dunque, un tasso di rilevanza nazionale, secondo me, pienamente compatibile con la normativa costituzionale, forse il massimo consentito sulla base del dettato costituzionale.

Questo è un elemento che va tenuto presente e non è secondario, perché i comportamenti elettorali vengono determinati, oltre che dalle norme, anche dalle ricadute delle normative sul piano dell'informazione, della propaganda, della conoscenza e della diffusione di programmi politici e di proposte politiche a livello nazionale o locale.

Quindi, a mio parere, questa obiezione di costituzionalità è fondamentalmente superata; certamente, per superarla completamente occorrerebbe modificare la Costituzione. Noi abbiamo proposto di modificare la Costituzione, trasformando il Senato della Repubblica in un Senato federale, mantenendo il rapporto di fiducia, e quindi il rapporto con il Governo, in capo alla sola Camera dei deputati. Abbiamo tentato di farlo e credo che il provvedimento in esame sia una risposta con legge ordinaria ad un'esigenza che tutti sentiamo e che abbiamo espresso anche in sede di riforma costituzionale.

La seconda questione, forse marginale, è relativa ai diversi livelli di sbarramento interni ed esterni: perché gli sbarramenti esterni funzionano in un modo, quelli interni in un altro; perché, cioè, gli sbarramenti siano alla Camera del 4 per cento per le liste singole e del 2 per cento per le liste di coalizione.

È evidente che la diversità dei livelli delle soglie è dovuta al fatto che si cerca di favorire l'aggregazione in una coalizione. Il partito che sa di avere una quota di voti ai limiti dello sbarramento esterno può essere invogliato, sollecitato, incentivato ad entrare in una coalizione, associandosi necessariamente alla sua disciplina, sancita per legge attraverso l'indicazione a livello nazionale del *leader* e del programma della coalizione stessa nella sua interezza, che deve rimanere tale in tutte le circoscrizioni e, per quanto riguarda il Senato, in tutte le Regioni. Pertanto non mi sembra che si possa sostenere tale seconda obiezione.

Si è anche osservato che il non superamento delle soglie determina per i partiti fuori coalizione un annullamento della rilevanza del voto, come se i voti venissero cancellati; in realtà i voti ricevuti dai partiti dentro le coalizioni, anche qualora non si traducevano in seggi, tuttavia, servirebbero a calcolare la forza elettorale della coalizione con tutte le conseguenze a livello sia di attribuzione del premio di maggioranza, sia di calcolo e attribuzione dei seggi. Il motivo è evidente: anche qui si vuol favorire la partecipazione nella coalizione e quindi incoraggiare l'aggrega-

zione, che non si riscontra quando invece i partiti concorrono isolatamente nello scenario elettorale.

È banale, inoltre, la replica all'obiezione sollevata nell'ambito della discussione sulle pregiudiziali da chi ha sostenuto che non si comprende perché al Senato gli sbarramenti siano più alti, mediamente il doppio, rispetto a quelli della Camera. È ovvio che al Senato vi è una valutazione regionale del voto, quindi la platea dei cittadini è più ristretta; alla Camera invece si effettuano valutazioni di carattere nazionale e quindi le soglie, tradotte in un numero scarno come le percentuali, si devono applicare ad una platea di elettori estremamente più vasta.

Il 2 per cento calcolato su tutta la penisola italiana riveste naturalmente un significato politico ben diverso rispetto al 3 per cento relativo ad una singola Regione, ancorché popolosa; la stessa considerazione vale per il 10 per cento rispetto al 20, o per l'8 per cento rispetto al 4. È evidente che in questo caso si è svolta una considerazione di intuitiva comprensione.

Un'altra vicenda che ha interessato e appassiona questo Parlamento, non solo nel merito dell'opportunità politica, ma anche sul piano della rilevanza costituzionale, è quella delle cosiddette quote rosa. Vorrei invitare i colleghi – in Commissione, non ho potuto, per ovvie ragioni di tempo e opportunità in relazione ai lavori dell'Aula – ad approfondire in sede di Assemblea tale questione, che mi sembra sia impostata dai colleghi dell'opposizione in maniera del tutto strumentale per quanto riguarda il piano costituzionale.

Si riscontra un'evidente differenza di formulazione tra alcune norme costituzionali, quindi di pari grado, che sono intervenute nel tempo proprio in materia di pari opportunità per quanto riguarda da un lato le elezioni politiche in genere e dall'altro gli uffici pubblici, a norma dell'articolo 51 della Costituzione, o ancora per quanto riguarda il principio delle pari opportunità applicato per le elezioni nelle Regioni a statuto ordinario, in base all'articolo 117 della Costituzione, e nelle Regioni a statuto speciale.

Se poniamo mente alla normativa costituzionale che si è succeduta nell'arco di quattro anni, dal 1999 al 2003, notiamo che essa non ha sempre lo stesso tenore, pur trattando sostanzialmente un identico problema.

Ricordiamo la successione delle leggi: per prima fu approvata la modifica dell'articolo 117 della Costituzione nel 2001. La formula è analoga alla modifica agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale che non ho qui con me; però possiamo verificarla con molta speditezza. L'articolo 117, al comma 7, così come approvato nel marzo 2001, stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Questa formulazione, in particolare la parte relativa alla promozione della parità di accesso tra uomini e donne, utilizza una espressione piuttosto pregnante. Leggiamo ora l'articolo 51, in particolare il secondo periodo del comma 1, approvato due anni dopo. Esso non parla più di parità

di accesso, ma di altro: «A tal fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità...».

Basterebbe questa formulazione per chiederci quale sia la differenza tra le due formule; non solo. In particolare, la formula dell'articolo 51, più morbida nell'imporre le pari opportunità, si estende non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici, quindi a tutta quella congerie possibile ed immaginabile di funzioni pubbliche che vanno al di là delle cariche elettive; quindi, nomine di qualsiasi genere o indicazioni varie in materia di pubblici uffici.

È evidente, quindi, che nell'articolo 51 vi è un riferimento più morbido nei toni, ma più ampio nella portata. Questo non è frutto di un caso, ma di una volontà politica precisa che emerge dai lavori parlamentari. Infatti, quando le norme subiscono modifiche nel corso del loro *iter* (prima al Consiglio dei ministri, poi al Senato ed alla Camera) utilizzando formule diverse, finiscono, per avere significati profondamente diversi nello stesso testo legislativo.

Vorrei allegare al mio intervento il testo che avrebbe dovuto costituire la relazione di accompagnamento al disegno di legge, nel quale sono trattati i problemi emersi dal dibattito in Commissione. Non vi è affrontato, ad esempio, il problema della legge sulle spese elettorali, né quello sulla *par condicio*, però altri sono trattati in maniera abbastanza esauriente.

Vorrei depositare come appendice di questo intervento tale contributo, che credo sia utile non solo per replicare alle obiezioni fatte, ma anche per seguire la legge: si tratta, se così posso dire, di una relazione-ombra che contiene una parte di rilevanza politica, ma anche un'altra più sostanziosa di rilevanza tecnica che potrà servire sia al seguito dei lavori dell'Assemblea, ma anche in funzione dell'interpretazione della legge, se l'Assemblea naturalmente concorderà su queste disposizioni. (*Applausi dei senatori Malan, Eufemi e Pontone*).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la Presidenza l'autorizza a consegnare la relazione di cui ha testé parlato per allegarla al Resoconto stenografico della seduta odierna.

Ora, chiedo nuovamente, senza interpellare nominativamente ciascuno, se tra i colleghi presenti in Aula che si erano iscritti a parlare qualcuno intende intervenire.

Poichè nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, cui la seduta odierna era dedicata.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo prende la parola solamente per ribadire che ha seguito con estrema attenzione il dibattito alla Camera, intervenendo sulla praticabilità della legge, che ritiene assolutamente tale nel nostro ordinamento, anche nella sua applicazione esecutiva. Il Governo ribadisce, altresì, che continuerà naturalmente a seguire, nel corso del dibattito, tutte

le proposte emendative, riservandosi di dare gli eventuali chiarimenti che i colleghi dovessero richiedere.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo un chiarimento: dopo l'intervento del Governo lei considera chiusa la seduta o la discussione generale?

PRESIDENTE. Considero chiusa la seduta. La discussione generale si è conclusa, ho chiesto per due volte ai colleghi presenti in Aula se qualcuno intendesse intervenire.

MACONI (*DS-U*). Essendosi chiusa la discussione generale con l'intervento del rappresentante del Governo, chiederei di valutare la richiesta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non ci sono le condizioni. Non possiamo sottoporre la sua richiesta al voto perché oggi era prevista soltanto la discussione generale, come risulta dal calendario stabilito dalla Conferenza dei Capi-gruppo, che è stato pubblicato. Non ci sono, quindi, le condizioni per procedere in tal senso.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Anche giovedì scorso era prevista la chiusura alle ore 14 e il collega Malan ha chiesto di prolungare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sapere se la discussione generale è stata chiusa.

PRESIDENTE. Riassumo: l'ordine del giorno di oggi reca la discussione generale, prevedendone altresì la conclusione in questa seduta. Tutti gli iscritti a parlare sono stati chiamati più di una volta; alcuni vi hanno espressamente rinunciato, altri hanno ritenuto di non rispondere – per così dire – alla chiamata. Non ci sono dunque le condizioni per andare oltre rispetto alla discussione generale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente. Quindi, posso chiederle la parola per un richiamo al Regolamento, senza che questi tempi rientrino nel contingentamento previsto per la discussione della legge elettorale?

PRESIDENTE. Qual è il richiamo al Regolamento?

PETRINI (*Mar-DL-U*). Allora, ho il suo permesso rispetto al contingentamento? Non vorrei nuocere al mio Gruppo.

PRESIDENTE. Non essendo intervenuto nessun senatore del suo Gruppo, non credo si tratti di un problema insolubile, senatore Petrini, salvo che lei non si dilunghi per un'ora. Non esistono problemi insolubili di questo tipo se manteniamo tutti il giusto equilibrio.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nella mia richiesta c'è un intento chiaramente provocatorio. Vorrei farle notare che un senatore, legittimamente eletto, in quest'Aula non ha il diritto di intervenire se non alla chiusura della discussione generale e se non chiedendo al Presidente di poter parlare, senza che il suo intervento rientri nel severo contingentamento predisposto dalla Presidenza.

Quindi, lei ha capito perfettamente la provocazione. In tale provocazione c'è anche una profonda amarezza, signor Presidente: l'amarezza di chi avrebbe voluto intervenire nella discussione generale e l'amarezza di chi in questo *weekend*, non avendo niente di meglio da fare, aveva anche preparato alcuni argomenti che riteneva, nella sua presunzione, potessero sicuramente interessare a qualcuno o potessero degnamente comparire in un Resoconto parlamentare.

Questi argomenti li avevo persino approfonditi su un testo che dibatte di quel che debba essere un sistema elettorale, di quel che possa essere considerato maggioritario o proporzionale, ma non ho potuto esporli perché la Presidenza ha predisposto un severissimo contingentamento dei tempi, che ha assegnato al mio Gruppo soltanto cinquantotto minuti; se avessi parlato per venti minuti in discussione generale, sarebbero rimasti trentotto minuti all'intero Gruppo per svolgere interventi sugli emendamenti e per la dichiarazione di voto finale. Per questo motivo non ho voluto intervenire.

PRESIDENTE. Non la voglio interrompere, senatore Petrini, ma il contingentamento è emerso dalla Conferenza dei Capigruppo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Sì, lei ha perfettamente ragione, le chiedo scusa. Questo non cambia, però, la sostanza dei miei appunti e nemmeno la mia amarezza.

Rimane il fatto, signor Presidente, che il nostro Regolamento disciplina le discussioni in modo molto preciso, stabilendo i tempi che debbono essere riservati alle varie fasi della discussione: c'è una discussione

generale, c'è poi il passaggio agli articoli e quindi, per ogni articolo, i tempi dedicati all'illustrazione degli emendamenti, nonché alle dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti e sui singoli articoli; infine, i tempi dedicati alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ora, signor Presidente, capisco che dobbiamo assicurare la funzionalità dell'Assemblea e non possiamo accettare che essa sia paralizzata da tecniche ostruzionistiche che potrebbero impedire qualunque deliberazione; è però altrettanto evidente che, nel momento in cui si decide di fissare tempi certi per la deliberazione dell'Assemblea, non si può nemmeno accettare che quei tempi certi siano tali da conculcare in modo gravemente lesivo il diritto dell'Assemblea stessa nel suo complesso e dei singoli componenti della medesima di intervenire e approfondire gli argomenti: questo è quanto sta accadendo ed è quanto in questa legislatura è abbondantemente accaduto.

Signor Presidente, tante volte in quest'Aula è risuonata la parola «vergogna», tante volte da aver perso ormai il suo significato e la sua pregnanza. Qualcuno dice perché è stata usata a sproposito; io dico perché troppe volte quest'Assemblea ha fatto strame dei giusti diritti che appartengono a ciascun rappresentante della stessa, appartengono alla maggioranza e appartengono all'opposizione; questa è una di quelle troppe volte.

Pertanto, signor Presidente, non pronuncerò più una parola che ha ormai perso il suo significato e la sua incisività, ma rassegnato a lei, che sicuramente ha la sensibilità per capirla, la mia amarezza di rappresentante del popolo, poiché, come tale (e, dunque, anche quel popolo che io rappresento), sono conculcato nei diritti fondamentali, come quello di parlare per poter esprimere il mio punto di vista. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 29 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 29 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). Mo-

difiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*ove non concluso*).

2. Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri*) (*I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge*).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).

– PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (290).

– BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).

– EUFEMI. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del

Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).

– PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1693).

– Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

– BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).

– SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).

(Voto finale con la presenza del numero legale)

La seduta è tolta (ore 18,25).

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Pastore nella discussione generale del disegno di legge n. 3633 e connessi

Da non poco tempo si dibatte e ci si confronta a livello politico e parlamentare su una riforma, più o meno vasta, dell'attuale sistema elettorale che ha, in oltre dieci anni di applicazione, migliorato la governabilità del Paese ma ha nel contempo prodotto una serie di conseguenze negative di non poco rilievo: innanzi tutto la possibilità di elusione della normativa, attuata attraverso accordi di desistenza o le liste cosiddette civetta, i cui effetti hanno determinato nella XIII legislatura una rappresentanza parlamentare diversa da quella che si sarebbe determinata senza il ricorso ai suddetti strumenti elusivi e distorsivi e nella XIV legislatura un effetto mai verificatosi nella storia repubblicana, cioè il mancato *plenum* della Camera dei deputati. D'altro canto è opinione che riteniamo di condividere che in un sistema bicamerale il sistema maggioritario di collegio si presta a rischi di ingovernabilità (pressoché inevitabili sol che si pensi al diverso modello elettorale tra Camera e Senato) che solo per mera casualità, come avvenuto nel 2001, si possono evitare; si consideri infatti che le basi elettorali di Camera e Senato sono diverse (circa 5.000.000 di elettori in meno per il Senato) e che la riproporzionalizzazione dei voti avviene su base nazionale per la camera e su base regionale per il Senato (con perdita cioè di consistenti «pacchetti» di resti regionali). Ma anche sul piano politico e quindi istituzionale il sistema elettorale attuale ha determinato conseguenze imprevedute, tra le quali la complicazione del sistema della rappresentanza con il proliferare di partiti e partitini di dimensioni ridottissime ma spesso decisivi per l'aggiudicazione dei collegi uninominali, non di rado di ispirazione esclusivamente personale e locale, con buona pace della governabilità del sistema e, soprattutto, con buona pace del modello bipolare fondato necessariamente su una trasparente e non equivocabile «offerta» politica in termini di candidati e di programmi.

Per tali ragioni sin dalla passata legislatura si è dibattuto nella Commissione affari costituzionali del Senato di un progetto di revisione della legge elettorale che è approdato in Aula alla fine della legislatura (nel gennaio 2001) senza che fossero conclusi i lavori in Commissione, assolutamente controverso anche nell'ambito del centro-sinistra (allora maggioranza) oltre che tra i due poli; esso tendeva comunque a degli scopi generali ampiamente condivisi, e cioè a realizzare la semplificazione del sistema elettorale (voto per la Camera su un'unica scheda), l'attribuzione di un premio di maggioranza per la Camera, utilizzando la quota di seggi attribuiti alla quota proporzionale, la previsione di norme dirette a garantire alle forze politiche «minori» nella camera il cosiddetto diritto di tribuna; uno dei punti di rottura tra la allora maggioranza di centro-sinistra

e la allora opposizione di centro-destra fu rappresentato dall'attribuzione del premio di maggioranza (sulla cui esigenza si conveniva peraltro, pur in un sistema cosiddetto maggioritario), da farsi, per il centro-sinistra, a favore della forza politica che avesse avuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali, e, per il centro-destra, a favore della forza politica che avesse conseguito il maggior numero di voti. Mancarono allora al centro-sinistra la forza politica (compattezza) ed il tempo per approvare tale riforma.

La revisione della legge elettorale è stata ripresa in questa legislatura nell'altro ramo del Parlamento, e si è svolta secondo i passaggi seguenti.

Il 3 marzo 2005 la 1^a Commissione della Camera dei deputati ha avviato l'esame, in sede referente, di sette proposte di legge di iniziativa parlamentare, volte ad apportare modificazioni specifiche alla disciplina vigente per l'elezione della Camera dei deputati e – per una di esse – del Senato della Repubblica, mantenendo invariato l'impianto dei relativi sistemi elettorali.

I correttivi proposti concernevano principalmente le modalità di espressione del voto (unico o disgiunto) e le modalità di calcolo dei voti ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale (abolizione o modifica del meccanismo dello «scorporo»).

Nel corso dell'esame in Commissione venivano abbinate due ulteriori proposte di legge, anch'esse di iniziativa parlamentare.

Nella seduta del 16 giugno 2005 il relatore (Presidente della 1^a Commissione, onorevole Donato Bruno) ha presentato alla Commissione un testo unificato, che nella stessa seduta veniva adottato quale testo base.

Il testo proposto – dichiaratamente «aperto» alle proposte di modifica che fossero emerse in Commissione – affrontava specifiche questioni concernenti il vigente sistema elettorale di Camera e Senato, quali l'abolizione del meccanismo dello «scorporo»; la disciplina dell'espressione del voto, le modalità di presentazione delle candidature e la disciplina dei reati elettorali.

Nel prosieguo dell'esame, tuttavia, il testo unificato veniva interamente riscritto ad opera di due emendamenti della maggioranza (1.500 e 2.500) dalla portata decisamente più ampia, annunciati nella seduta del 14 settembre 2005 e miranti ad introdurre un sistema completamente nuovo per l'elezione della Camera e del Senato.

I due emendamenti, nel testo risultante dall'accoglimento di vari subemendamenti del relatore, sono stati approvati dalla 1^a Commissione nella seduta del 28 settembre 2005. Nella stessa seduta, la 1^a Commissione ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così riformulato.

Il testo approvato dalla 1^a Commissione conteneva sia per la Camera che per il Senato un nuovo sistema elettorale, interamente proporzionale con un premio di maggioranza eventuale per le liste o le coalizioni di liste che avessero ottenuto la maggioranza (anche relativa) dei voti in ambito nazionale e, limitatamente alla Camera, di un'articolata soglia di sbarramento per le liste o le coalizioni minori.

L'esame presso l'Aula della Camera è iniziato il 29 settembre 2005 e si è concluso il 13 ottobre scorso.

Durante l'esame in Assemblea sono stati approvati diversi emendamenti al testo della Commissione; in particolare è stato introdotto, anche per il Senato, un articolato sistema di soglie di sbarramento, il cui calcolo avviene a livello regionale. Inoltre anche la disciplina del premio di maggioranza per il Senato ha subito alcune modificazioni nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera. A fronte delle critiche avanzate nei confronti di un premio di maggioranza nazionale, che avrebbe snaturato la «base regionale» di rappresentanza del Senato, il testo licenziato dall'Aula ha previsto un «premio di maggioranza regionale», con attribuzione alla lista singola od alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella Regione «di un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore».

Nell'Aula della Camera è stata anche riformulata la disposizione che prevede l'indicazione della *leadership* delle coalizioni (o delle singole forze politiche) che si presentano alle elezioni (non più indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, ma del «capo unico» della forza politica, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato).

Come sopra rilevato, inizialmente la proposta esaminata dalla Camera non prevedeva una riforma radicale dell'attuale legislazione, ma solo alcune modifiche che, anche se incisive, conservavano inalterato il modello elettorale oggi vigente (voto di collegio e quota proporzionale), manifestandosi però l'orientamento ad utilizzare nel voto Camera una sola scheda, ad eliminare lo scorporo (al fine di evitare il fenomeno elusivo ed assai poco trasparente delle liste civetta) e ad ampliare, per la Camera, e consentire, per il Senato, l'indicazione di più contrassegni accanto al nome del candidato di collegio; la chiusura del centro-sinistra a qualsiasi modifica della legge elettorale e la volontà di una fondamentale componente della maggioranza, l'UDC, di introdurre una legge elettorale proporzionale, compatibile con il sistema bipolare, hanno determinato la Casa delle Libertà a rivedere radicalmente la legislazione elettorale secondo le linee in seguito dettagliatamente illustrate e che determinano un sistema nuovo che possiamo definire «maggioritario nazionale» per la Camera e «maggioritario regionale» per il Senato; nella Camera dei deputati si garantisce comunque una maggioranza di Governo (attribuzione di almeno 340 seggi alla lista o alla coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti a livello nazionale); nel Senato si garantisce una maggioranza regionale (attribuzione del 55 per cento dei seggi della regione alla lista o alla coalizione vincente) e si favorisce una maggioranza nazionale, attraverso l'applicazione di alcuni istituti elettorali nazionali (indicazione del *leader* e del programma, omogeneità delle coalizioni) compatibili con il dettato costituzionale in materia di elezioni del Senato. Attraverso un meccanismo assolutamente coerente e consequenziale di previsione di soglie minime per ottenere seggi in Parlamento, si semplifica il quadro politico, si spinge all'aggregazione, si rendono meno determinanti

i micro-partiti, riducendosi le spinte localistiche e personali, nonché, come detto, si garantisce (alla Camera) e favorisce (al Senato) la governabilità.

Il testo in esame realizza quindi un significativo bilanciamento tra valori costituzionali – mi riferisco al binomio rappresentatività-democraticità, da un lato, ed a quello stabilità-governabilità, dall'altro – attraverso i meccanismi, attentamente ponderati, sopra cennati e appresso illustrati.

Passerò pertanto di seguito ad illustrare il testo al nostro esame nei suoi punti nodali, dando conto di talune perplessità che esso ha ingenerato durante l'esame in sede referente, perplessità che, come avrò modo di chiarire, sono in realtà agevolmente superabili in via interpretativa; alla fine della illustrazione si affronteranno alcune questioni di rilevanza costituzionale.

Per ciò che concerne la Camera dei deputati, occorre fare riferimento all'articolo 1 del testo in esame, che novella diversi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (cd. Testo unico Camera).

Si prevede in primo luogo (comma 1) che i seggi della Camera – ad eccezione dei 12 spettanti alla circoscrizione Estero – siano assegnati in sede nazionale a liste di candidati concorrenti secondo una ripartizione proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (si tratta, nelle linee generali e salva l'applicazione del premio di maggioranza, della formula oggi in uso per l'elezione dei deputati nella quota proporzionale).

Con l'approvazione del testo in esame verrebbe pertanto meno l'attuale meccanismo che attribuisce, in ogni circoscrizione, i tre quarti dei seggi con metodo maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. Conseguentemente, scompare la previsione secondo cui l'elettore esprime un doppio voto su due distinte schede (per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale).

La scheda è unica e il voto è dato a una delle liste concorrenti (comma 2). Non è possibile esprimere voti di preferenza per uno dei candidati della lista prescelta in quanto, in linea con quanto avviene in altri sistemi europei, le liste sono «bloccate».

Va ricordato, al riguardo, che il sistema delle liste bloccate non è certo un *unicum* nel panorama della legislazione comparata: sia la Germania che la Spagna, ossia due grandi Paesi europei che adottano per l'elezione dei rispettivi parlamenti sistemi di matrice proporzionale, hanno optato per tale configurazione delle liste. Se poi si getta uno sguardo sulle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, ci si avvede che le liste bloccate sono contemplate dalle leggi di una pluralità di Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, per citarne solo alcuni).

Inoltre, anche spostando il fuoco della trattazione sul sistema italiano, è agevole rilevare che il paradigma delle liste bloccate è già parte integrante dell'ordinamento vigente: esso è fatto proprio dalla attuale legge elettorale della Camera dei deputati (articolo 84 Testo unico Camera)

per ciò che concerne l'assegnazione del 25 per cento dei seggi in ragione proporzionale. Sarebbe pertanto assai arduo sostenere che tale modello produce un *vulnus* alla democraticità del sistema elettorale.

Un'ulteriore innovazione concerne il regime delle ineleggibilità (comma 3).

La disciplina vigente, come noto, dispone il venir meno delle cause di ineleggibilità previste dal Testo unico Camera qualora le relative funzioni cessino almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata della Camera. In caso di scioglimento anticipato, la cessazione delle funzioni deve avvenire entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento.

Il nuovo testo dispone che quest'ultimo termine si applichi non a tutti i casi di scioglimento anticipato della Camera, ma solo a quelli che ne anticipino la scadenza naturale di oltre 120 giorni. Restano pertanto escluse dalla fattispecie le ipotesi di scioglimento delle Camere cosiddetto «tecnico» o, comunque, intervenuto nell'ultimo scorcio della legislatura.

Inoltre, il testo contiene una disciplina a carattere transitorio (articolo 3), in virtù della quale, per le prime elezioni della Camera dei deputati con il nuovo sistema, per non incorrere in una delle ipotesi di ineleggibilità occorre che le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge qui in esame, in caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni.

Va dato qui atto del dubbio circa l'applicabilità di detta disciplina transitoria per il Senato. La lacuna è solo apparente, se si ricorre ad un'acorta interpretazione del testo. La disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, in base alla quale, nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni, non hanno effetto le cause di ineleggibilità ivi indicate, se le funzioni esercitate siano cessate entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale; si estende infatti all'elezione del Senato, per effetto di diversi rinvii contenuti nel decreto legislativo n. 533 del 1993, che, ricordo, disciplina le elezioni di tale ramo del Parlamento: si vedano in particolare, sia l'articolo 5 di tale decreto legislativo, che rinvia alla disciplina delle ineleggibilità posta dal Testo unico Camera sia l'articolo 27 del medesimo decreto, che rinvia alle norme per l'elezione della Camera dei deputati per l'esercizio del diritto di voto e per tutto quanto non disciplinato specificamente per il Senato; non è quindi neppure necessario far ricorso ad altri mezzi interpretativi che pure potrebbero soccorrere, quale quello che potrebbe fondarsi su un elementare ricorso al principio di uguaglianza tra situazioni del tutto eguali.

In relazione alla presentazione delle candidature, va innanzitutto premesso che le disposizioni valedoli per la Camera trovano applicazione anche nel procedimento per l'elezione del Senato della Repubblica, in virtù del rinvio generale operato dall'articolo 27 del Testo unico Senato e di specifici richiami operati dal testo in commento.

I partiti o gruppi politici organizzati che presentano proprie liste possono, all'atto del deposito del contrassegno, collegarsi tra loro in coalizioni (comma 5). Tale collegamento ha rilevanza ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza.

Una rilevante innovazione è contenuta nel comma 3 del novellato articolo 14-*bis* del Testo unico Camera, il quale obbliga tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano candidarsi a governare (a prescindere dall'eventuale collegamento in coalizioni), a depositare contestualmente al contrassegno il proprio programma elettorale, nel cui ambito deve essere dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione devono invece dichiarare nella medesima occasione il nome della persona da loro indicata quale unico capo della coalizione; va sottolineato che l'indicazione del leader della coalizione (o della singola forza politica) è prevista, come sancito espressamente dal testo, senza pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

Con riguardo alla necessità di sottoscrizioni per la presentazione delle liste, il comma 6 dell'articolo 1 introduce la seguente disciplina. Sono esentati dall'onere delle sottoscrizioni: i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi; i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato dichiarazioni di collegamento con almeno due tra i partiti o gruppi politici con le caratteristiche suddette e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai fini delle elezioni politiche da svolgersi; i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Nei casi in cui non è previsto l'esonero, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Ove si verifichi uno scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, Presidenti delle province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, Presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provin-

ciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti sopra enumerati. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Va evidenziato che la disciplina relativa agli esoneri dalle sottoscrizioni vale anche per la presentazione delle liste di candidati da eleggere nella Circoscrizione estero, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del testo in esame. Si rileva che il suddetto articolo 2 introduce l'unica novella alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina il voto degli italiani all'estero.

In ogni caso, ciascuna lista dev'essere formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Un'altra novità (comma 7) consiste nell'abolizione del limite alle candidature relativo all'inclusione del candidato in liste recanti lo stesso contrassegno, in circoscrizioni diverse (come noto attualmente sussiste il divieto di candidarsi, nella quota proporzionale, in più di tre circoscrizioni). Va evidenziato che permane invece la norma in base alla quale nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.

Quanto alle caratteristiche della scheda elettorale (comma 8 e tabelle *A-bis* e *A-ter* allegato 1), la nuova disciplina è intesa a rendere evidente all'elettore la presenza e la composizione delle coalizioni, disponendo che i contrassegni delle liste appartenenti alla stessa coalizione siano raggruppati sulla scheda e riprodotti, uno sotto l'altro, su un'unica colonna.

Il voto dev'essere espresso, su un'unica scheda, tracciando con la matita un solo segno – comunque apposto – nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (comma 9). Permane, nel testo novellato, il divieto di apporre altri segni o indicazioni sulla scheda.

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi della Camera, va premesso che il testo in esame introduce un articolato sistema di soglie di sbarramento, finalizzato a porre un argine alla frammentazione del sistema politico (comma 12).

In luogo della soglia attualmente prevista per l'accesso al riparto dei seggi in ragione proporzionale (quattro per cento dei voti validi espressi in sede nazionale), secondo il nuovo testo:

1) accedono alla ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi purché almeno una tra le liste collegate:

a) abbia conseguito almeno il due per cento dei voti;

b) oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, essendo presentata in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze lin-

guistiche, ed abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

2) all'interno delle suddette coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi le sole liste che:

a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;

b) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, essendo state presentate in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed avendo conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

c) siano qualificabili come «migliore lista sotto soglia», avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;

3) accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, oppure le singole liste non coalizzate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che siano state presentate in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) accedono inoltre alla ripartizione le singole liste che, pur facendo parte di coalizioni che non hanno raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Per individuare quali liste o coalizioni ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste della circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale). L'Ufficio nazionale somma i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno (cifra elettorale nazionale di lista); quindi somma le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione, ottenendo la cifra elettorale nazionale di coalizione; infine, individua le sole liste o coalizioni la cui cifra elettorale nazionale raggiunga le sopra indicate percentuali.

Coalizioni e liste singole così individuate concorrono tra loro al riparto dei seggi: in altre parole, ai fini del riparto si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate.

Il riparto è quindi effettuato, come si è innanzi accennato, nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti.

Le relative operazioni possono così descriversi: l'Ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi, pari a circa il 54 per cento del totale dei seggi. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio di maggioranza (delle quali si dirà più avanti).

Si procede quindi al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte, includendo – come si è detto – le liste che abbiano raggiunto la soglia del due per cento dei voti validi espressi, quelle «sotto soglia» che siano però rappresentative di minoranze linguistiche nei sensi sopra precisati e quelle che siano qualificabili come «migliore lista sotto soglia».

Anche in questa occasione si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Analogamente si procede per l'attribuzione dei seggi alle liste singole ammesse al riparto.

La successiva assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene in due fasi: dapprima si procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste (considerate nel loro complesso) e alle singole liste non coalizzate; quindi, alla ripartizione dei seggi assegnati in tal modo a ciascuna coalizione, tra le liste che ne fanno parte e che abbiano i requisiti per l'attribuzione.

La formula adottata è intesa a riportare – secondo criteri proporzionali – nell'ambito di ogni circoscrizione l'esito (in termini di seggi) accertato per le diverse coalizioni e singole liste in ambito nazionale, commisurandolo al consenso elettorale conseguito da ciascuna di esse in sede circoscrizionale.

Entrando più nello specifico, la procedura delineata dal testo in esame è la seguente.

In primo luogo, per ciascuna coalizione di liste, si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale in precedenza determinato, ottenendo

così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima (si procede analogamente per le liste non coalizzate ammesse al riparto, computando i loro rispettivi indici circoscrizionali). Quindi, si moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista non coalizzata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi ad esse spettanti a livello nazionale (ove tale verifica dia esito negativo, è previsto un subprocedimento correttivo atto a perequare l'attribuzione dei seggi fra coalizioni di liste singole liste eccedentarie e coalizioni di liste singole liste deficitarie).

In secondo luogo, si procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente, si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello nazionale (anche in questo caso, ove tale verifica dia esito negativo, è previsto un subprocedimento correttivo, atto a perequare l'attribuzione dei seggi fra liste eccedentarie e liste deficitarie).

La previsione di un premio di maggioranza, cui si è innanzi accennato, è volta a garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale (ovvero al 53,9 per cento del numero complessivo dei deputati). Il premio trova applicazione nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale non abbia già conseguito almeno 340 seggi. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi pari alla diffe-

renza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale, tale da consentirle di raggiungere tale consistenza.

Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, pertanto, si prende in considerazione il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione; a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della coalizione, anche di quelle che non soddisfino le condizioni necessarie per accedere al riparto dei seggi.

Nell'ipotesi detta, l'ufficio centrale nazionale assegna dunque 340 seggi alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede nazionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate (la principale differenza è data dal fatto che si utilizzano, anziché un unico quoziente elettorale nazionale, due quozienti elettorali distinti: uno di maggioranza e uno di minoranza).

Passo ora ad illustrare il nuovo sistema elettorale che il testo in esame, all'articolo 4, prefigura per il Senato della Repubblica.

Le linee generali della riforma sono analoghe a quelle, già illustrate, concernenti il sistema per l'elezione della Camera; le differenze, sulle quali mi soffermerò nel prosieguo, sono principalmente riconducibili alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (articolo 57 della Costituzione).

Il comma 1 del suddetto articolo 4 stabilisce infatti che, fatti salvi i sei seggi spettanti alla Circoscrizione estero, i seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di coalizione (o anche di lista) regionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali. All'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo l'ordine di presentazione (cosiddetta lista bloccata).

Il metodo adottato per la ripartizione dei seggi senatoriali è – analogamente a quanto previsto per la Camera – quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

Vi sono tuttavia alcune rilevanti differenze rispetto a quanto prevede, per la Camera, il testo in esame: in primo luogo, l'attribuzione dei seggi è effettuata non in sede nazionale ma nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal rispettivo ufficio elettorale regionale; trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica però su base regionale e presenta limiti diversi da quelli previsti per la Camera.

È appena il caso di sottolineare che tali differenze discendono, come già rilevato in precedenza, dalla necessità di prestare ossequio al principio costituzionale della elezione su base regionale. In questo modo si evita inoltre il rischio di penalizzare forze politiche minoritarie con riguardo all'intero territorio nazionale, ma dalla rilevante consistenza in ambito re-

gionale (si pensi ad esempio alle liste rappresentative di minoranze linguistiche, che così vedono garantita la protezione voluta dalla Costituzione).

Con riferimento agli adempimenti cui sono chiamate le forze politiche che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato, il testo (comma 2) rinvia alle norme dettate dagli articoli da 14 a 17 del Testo unico Camera (come modificati dal disegno di legge in esame). Tale rinvio consente di affermare, senza ombra di dubbio, che anche per il Senato sono previsti meccanismi elettorali diretti a favorire la governabilità (contrassegni nazionali, omogeneità di liste e coalizioni, programma di governo, indicazione del *leader*), meccanismi che non sembrano assolutamente contrastare con la formula costituzionale che vuole che il Senato venga eletto su base regionale.

È stata da alcuni sostenuta la possibilità di presentare al Senato coalizioni diversamente configurate su base regionale, anziché un'unica coalizione per l'intero territorio nazionale. Tale possibilità di presentare tali coalizioni regionali potrebbe apparire coerente al sistema dei premi regionali, ma è chiaramente inibita dalla lettura dell'articolo 14-*bis* introdotto nella legge elettorale della Camera, disposizione, come detto, applicabile anche al Senato per espresso rinvio contenuto nel testo in esame, rinvio che si giustifica anche per le ragioni di sistema dianzi indicate: l'intera riforma elettorale al nostro esame è volta in tutta evidenza a perseguire la governabilità, contemperandola con la rappresentatività, e a porre degli argini alla frammentazione politica. In tale ottica, appare appena il caso di sottolineare che la presentazione di coalizioni «a geometria variabile», Regione per Regione, non solo è preclusa dalla lettera dell'articolo 14-*bis* del Testo unico Camera, ma anche in contrasto con lo spirito ed il sistema della nuova legge elettorale. Ciò non esclude che, come può avvenire nelle circoscrizioni della Camera, anche nelle Regioni le coalizioni possano presentare solo una parte delle liste collegate a livello nazionale; quel che importa alla coerenza ed alla funzionalità del sistema è evitare che una lista si presenti al di fuori della coalizione di appartenenza o in una coalizione diversa.

Circa la necessità ed il regime delle sottoscrizioni, in relazione alla dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, il testo in esame (comma 3) detta per il Senato una disciplina identica a quella prevista per la Camera per ciò che concerne gli esoneri dalle sottoscrizioni. Per le forze politiche non esonerate dalle sottoscrizioni, invece, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

In linea con quanto previsto per la Camera, ove si verifichi uno scioglimento del Senato che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà.

Sono disciplinati in maniera identica a quanto proposto per la Camera (attraverso rinvii alla relativa disciplina) anche i seguenti aspetti: l'autenticazione delle sottoscrizioni; l'inammissibilità di candidatura contestuale alla Camera e al Senato; la formazione delle liste «bloccate» (devono essere formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione).

Quanto alle caratteristiche della scheda elettorale (tabelle A e B dell'allegato 2), esse sono le stesse previste per le schede elettorali della Camera (si rende evidente all'elettore la presenza e la composizione delle coalizioni, disponendo che i contrassegni delle liste appartenenti alla stessa coalizione siano raggruppati sulla scheda e riprodotti, uno sotto l'altro, su un'unica colonna).

Le modalità di espressione del voto sono uguali a quelle previste per la Camera: si vota tracciando con la matita un solo segno sulla scheda – comunque apposto – nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta.

Quanto alle soglie di sbarramento e alla ripartizione proporzionale dei seggi, il testo in esame, come detto, introduce anche per l'elezione del Senato un articolato sistema di soglie di sbarramento, che però si applica a livello regionale (comma 7).

Sono previste soglie per le coalizioni e per le singole liste collegate, nonché per le liste non coalizzate e per quelle collegate in coalizioni complessivamente «sotto soglia».

In particolare sono ammesse al riparto:

- 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
- 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
- 3) le singole liste facenti parte di coalizioni «sotto soglia», ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti espressi.

In analogia a quanto disposto per la Camera, sono previste soglie anche a livello infra-coalizionale. All'interno delle coalizioni «sopra soglia», infatti, sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

Le coalizioni e liste singole individuate dall'ufficio elettorale regionale come attributarie di seggi, in quanto «sopra soglia», concorrono tra loro al riparto: in altre parole, ai fini del riparto, in una prima fase si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate (analogamente a quanto previsto per la Camera).

Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti.

Le relative operazioni possono così descriversi (comma 8): l'ufficio elettorale regionale divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali

sia delle coalizioni sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 55 per cento del totale dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio regionale (delle quali si dirà più avanti), pertanto tale riparto da provvisorio si trasforma in definitivo e si può procedere alla ripartizione dei seggi a livello infracoalizionale.

Al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte si provvede prendendo in considerazione – come si è detto – solo le liste che abbiano raggiunto la soglia del tre per cento dei voti validi espressi.

Anche in questa occasione, previa determinazione del quoziente elettorale di coalizione, si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Alle liste non coalizzate ammesse al riparto rimangono i seggi precedentemente determinati.

Il premio regionale è un istituto – non previsto dal comma 9 per la regione Molise – volto a garantire che la forza politica (coalizione o lista) che ha conseguito il maggior numero di voti a livello circoscrizionale disponga almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. La *ratio* del premio è quella di incentivare la formazione di coalizioni e di evitare l'eccessiva moltiplicazione delle forze politiche a livello regionale, nei limiti in cui ciò è possibile nel rispetto del principio della «base regionale». L'istituto trova applicazione, infatti, nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito circoscrizionale non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi che le consenta di colmare il *gap* fra seggi ottenuti in sede di attribuzione provvisoria e seggi di cui deve necessariamente disporre per espressa statuizione legislativa.

Si può dunque osservare che, in analogia a quanto previsto per la Camera dei deputati, ai fini dell'attribuzione del premio si prende in considerazione il risultato elettorale complessivo conseguito dalla coalizione.

Va sottolineato che a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte delle coalizioni.

Nell'ipotesi detta, l'ufficio elettorale regionale assegna dunque i seggi costituenti il premio, ossia quelli necessari a raggiungere il 55 per cento dei seggi (arrotondato all'unità superiore), alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito regionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede regionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate.

Sono stati sollevati dubbi circa l'operatività della soglia di sbarramento del tre per cento in caso di attribuzione del premio regionale, a ragione di una non perspicua formulazione del comma 6 del novellato articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che individua le liste ammesse al riparto rinviando all'articolo 16, comma 1, lettera *b*) n. 1 dello stesso decreto legislativo novellato. Malgrado tale disposizione presenti una formulazione obiettivamente infelice, essa non può che interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione. A tale conclusione giunge l'interprete che sappia padroneggiare il sistema e valorizzare la reale *intentio legislatoris*: sarebbe davvero incongruo e contraddittorio, infatti, optare per una interpretazione diversa, che stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale (che in ogni altro caso esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera che per il Senato) e si porrebbe in contrasto con le evidenti finalità di contrasto della frammentazione politica, perseguite dal legislatore. Si aggiunga a ciò che la stessa espressione in esame, ove letteralmente interpretata, non avrebbe alcun senso né alcun effetto giuridico in quanto il richiamato articolo 16, comma 1, lettera *b*) n. 1 non fa cenno a «liste ammesse al riparto» (come recita l'articolo 17 del decreto legislativo) bensì alle coalizioni «sopra soglia» ammesse al riparto.

Il testo in esame prevede inoltre una procedura *ad hoc* da seguire nel caso in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione.

Va ricordato che per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono previsti dall'articolo 5 sistemi elettorali speciali: la prima Regione è costituita in unico collegio elettorale uninominale; la seconda Regione è costituita in sei collegi uninominali e, per l'attribuzione della restante quota di seggi ad essa spettante, si ricorre al recupero proporzionale.

Gli articoli 6 e 8 introducono al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, relativo all'elezione della Camera ed al Decreto legislativo n. 533 del 1993, relativo all'elezione del Senato, ulteriori modifiche per coordinarli con la nuova legislazione elettorale.

L'articolo 7 attribuisce al Governo il potere di apportare modifiche di coordinamento al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993 n. 277 per l'elezione della Camera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994 n. 14, anche derogando alle vigenti disposizioni in materia di termini, stabilendo che in assenza di tali modifiche continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari oggi vigenti, in quanto compatibili.

L'articolo 9 apporta talune modifiche alla legge 95 del 1989 («Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570»), in materia di nomina degli scrutatori.

L'articolo 10 reca una serie di novelle al decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1967 («Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»), tra le quali si segnala la costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (il testo vigente del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede tale organismo solo nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti).

Infine l'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Conclusivamente, giova soffermarsi sulle notazioni critiche relative a profili di asserita incostituzionalità del testo in esame, notazioni che, come avrò modo di evidenziare, non reggono l'urto di un esame approfondito, appalesandosi per quello che sono in realtà: critiche squisitamente politiche, in quanto tali legittime, ma surrettiziamente atteggiate a censure di incostituzionalità.

Durante il dibattito in Commissione, una parte consistente delle osservazioni ha riguardato la pluralità delle soglie di sbarramento previste dal disegno di legge in esame, ciò che determinerebbe una lesione del principio costituzionale di eguaglianza del voto.

Innanzitutto, va premesso che la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ritiene che il principio di eguaglianza del voto esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sentenza n. 107/1996; prima di essa sentenze nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961). Una *summa* di tale giurisprudenza si rinviene nella sentenza 429 del 1995, nel cui ambito la Corte ha affermato che l'articolo 48 della Costituzione, stabilendo che il voto, oltre che personale e segreto, deve essere eguale, assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui essi, con l'espressione del voto, danno concreto contenuto alla sovranità popolare. Non sono, dunque, ammesse forme di voto multiplo o

plurimo, dovendo essere assicurati sempre la pari capacità elettorale e l'eguale valore numerico di ciascun voto. Ma il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari. Difatti l'Assemblea costituente non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, ma lasciò che la configurazione di questi ultimi restasse affidata alla legge ordinaria. Da ultimo, tale orientamento è stato ribadito dalla Consulta con la sentenza 137 del 2005, nel cui ambito è affermato che il principio di eguaglianza del voto non è finalizzato ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è diretto ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento. Tale interpretazione dell'articolo 48 della Costituzione trova peraltro riscontro anche nell'elaborazione dottrinale: è stato infatti asserito che il principio di uguaglianza del voto «richiede che ciascun voto abbia pari peso nel momento in cui si determinano gli *inputs* elettorali, non invece nel momento in cui se ne producono gli *outputs*» (M. Luciani).

Alla luce di tale ricostruzione, è sin troppo agevole evidenziare che i diversi (quanto ad effetti) sbarramenti previsti dal disegno di legge in esame, lungi dal porsi in contrasto col principio di eguaglianza del voto, sono invece intesi a perseguire in maniera razionale obiettivi di assoluto rilievo. Gli sbarramenti esterni non danno luogo ad attribuzione di seggi (i voti conseguiti dalle liste «sotto soglia» sono sostanzialmente «neutralizzati», «cancellati»); quelli interni penalizzano solo le liste «sotto soglia», ma i voti di queste ultime sono utilizzati dalla coalizione, in quanto vengono trasformati in seggi delle altre liste coalizzate; tali differenti ricadute degli sbarramenti convergono verso un unico obiettivo: rendere il sistema più semplice e più governabile, scoraggiando i piccoli partiti che corrono isolati e incentivandoli a coalizzarsi. Tale finalità vale a giustificare, nell'ottica del canone di ragionevolezza, sia la pluralità delle soglie sia la diversità degli effetti.

Peraltro, va sottolineato che il favor verso l'aggregazione non conduce ad aprioristiche chiusure verso le liste singole: quando queste ultime ottengono un consenso elettorale consistente (8 per cento al Senato, 4 per cento alla Camera), sono ammesse al riparto sia nel caso si presentino al di fuori di coalizioni sia nel caso facciano parte di coalizioni complessivamente sotto soglia.

Inoltre, con specifico riferimento alla diversità fra le soglie di sbarramento rispettivamente previste per il Senato e per la Camera, essa trova un razionale fondamento nella diversa estensione degli ambiti elettorali di riferimento (nazionale per la Camera e regionale per il Senato). È appena il caso di ricordare, al riguardo, che il principio di ragionevolezza impone che si disciplinino in maniera identica situazioni identiche, in ma-

niera differenziata situazioni diverse. Dunque, può argomentarsi che la previsione di soglie di sbarramento diversificate fra Camera e Senato, lungi dal poter essere sospettata di illegittimità, discende dal doveroso rispetto di due disposizioni costituzionali: l'articolo 57 (ed il sotteso principio di elezione del Senato su base regionale) e l'articolo 3 (ed i sottesi principi di eguaglianza e ragionevolezza).

Sempre in tema di asseriti profili di illegittimità del testo in esame, una nutrita serie di notazioni critiche ha riguardato la mancata introduzione nel testo delle cosiddette «quote rosa», ossia della norma finalizzata, nella sostanza, a che un certo numero di candidature all'interno delle liste sia riservata al genere (usualmente) meno rappresentato.

E stato sostenuto, nel corso del dibattito in Commissione, che tale lacuna esporrebbe il disegno di legge a censure di incostituzionalità, per il preteso mancato rispetto del novellato articolo 51 della Costituzione.

Ora, tutta una serie di argomenti, che mi accingo a esporre, milita nel senso della piena legittimità del testo in esame, in relazione al parametro invocato.

In primo luogo, va osservato che la norma costituzionale di cui si assume la violazione è riconducibile al genere delle disposizioni programmatiche: essa non pone dei precetti precisi ed immediatamente operativi, ma si limita ad indicare, con formulazione tutt'altro che stringente, un obiettivo programmatico (il perseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini), lasciando alla ragionevole discrezionalità del legislatore ordinario la scelta sul come e sul quando dell'attuazione. La distinzione fra norme programmatiche e norme precettive, del resto, non è certo un'invenzione dell'attuale maggioranza: essa fa parte da sempre della nostra cultura giuridica, ed è ben presente nella stessa giurisprudenza costituzionale (sin dai suoi albori). Ciò non significa derubricare l'articolo 51 della Costituzione a mero orpello testuale, ma al contrario riconoscere ad esso la capacità di indicare un obiettivo che deve essere doverosamente perseguito dal legislatore ordinario, nella sua accorta e ragionevole discrezionalità. Al riguardo, va osservato che l'attuale maggioranza sta dimostrando «per fatti concludenti» di voler implementare il principio sotteso all'articolo 51 della Costituzione: diversi disegni di legge in argomento sono da tempo all'esame della 1a Commissione del Senato; un'iniziativa del Governo in materia è stata licenziata dal Consiglio dei ministri e immediatamente incardinata per l'esame. Appare evidente che la maggioranza si sta muovendo in piena sintonia con l'interpretazione sopra proposta dell'articolo 51 della Costituzione: il perseguimento delle pari opportunità è la *ratio* di diversi provvedimenti *in itinere*; la scelta di non affrontare la questione nell'ambito del testo in esame, ma di dedicare ad essa iniziative *ad hoc* rientra nella ragionevole discrezionalità cui si è fatto più volte cenno.

Quanto sin qui evidenziato sarebbe si per sé sufficiente a confutare le censure di illegittimità. Ma sovengono argomenti ulteriori a sostegno della natura programmatica dell'articolo 51 della Costituzione, e, correlativamente, della piena legittimità del testo in esame.

L'articolo 51 della Costituzione, nella attuale formulazione, ha con tutta evidenza una portata meno cogente delle analoghe disposizioni costituzionali introdotte per le regioni (si veda l'articolo 117, co. VII, Costituzione, che utilizza la più incisiva locuzione «parità di accesso» alle cariche elettive) ma ha un ambito applicativo più esteso (cariche elettive e uffici pubblici); una interpretazione precettiva dell'articolo 51 rischierebbe di determinare, paradossalmente, la incostituzionalità di una fetta considerevole del nostro ordinamento pubblico, e aprirebbe una voragine che potrebbe anche non essere mai riempita. Proprio (e solo) la sua natura di norma programmatica ne giustifica la latitudine.

Inoltre, la stessa genesi della disposizione costituzionale, ed il dibattito parlamentare che ha portato alla sua approvazione, sono degli indici ulteriori della sua reale natura normativa.

Nel corso della discussione presso la I Commissione della Camera la relatrice Elena Montecchi – nella seduta del 6 novembre 2001 – affermò che oltre ad avere un «carattere simbolico», la norma avrebbe consentito di dare copertura ad un ampio spettro di azioni positive. Si noti che parlare di valore simbolico e di legittimazione di un'ampia gamma di azioni positive significa adombrare l'approvazione di una norma programmatica: una norma che indica un obiettivo e legittima (ma non anche impone) l'adozione di diversi strumenti per il suo perseguimento.

Nel corso ulteriore dell'esame, si è avuta una convergenza delle forze politiche sull'inopportunità di costituzionalizzare un sistema di cd. «quote di rappresentanza», pur concordando sulla necessità di trovare una formulazione dell'articolo 51 della Costituzione che, senza ledere il principio di uguaglianza espresso nell'articolo 3 della Costituzione, «consentisse» al legislatore di rendere effettivo tale principio.

Da ultimo, nell'ambito della discussione in Aula emersero con chiarezza due orientamenti maggioritari: il consenso per la nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione, proprio perché così elastica ed ampia da garantire la copertura costituzionale delle diverse, possibili azioni positive da adottare con legge ordinaria; il dissenso verso quelle proposte emendative intese a introdurre l'espressione «parità di accesso», in luogo di quella «pari opportunità», che avrebbero finalizzato quindi, con maggior grado di cogenza, la modifica costituzionale all'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Va poi sottolineato che la più recente giurisprudenza della Consulta ha bensì riconosciuto, anche alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, la legittimità delle cosiddette «quote rosa» (in precedenza si era espressa diversamente sul punto); ma, come è evidente, altra cosa è dire che una certa azione positiva è legittima, ed altra è affermare che detta azione sia costituzionalmente necessaria, facendo derivare dalla sua mancata previsione all'interno di una legge elettorale la illegittimità di quest'ultima.

Infine, va ricordato che la legislazione vigente non è del tutto sprovvista di norme a tutela delle pari opportunità: la legge 157 del 1999 stabilisce, all'articolo 3, che ogni partito o movimento politico debba destinare una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti

ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, introducendo una apposita voce all'interno dei documenti contabili al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative *de quibus*. Pertanto, si può affermare che l'articolo 51 della Costituzione già è, almeno in parte, attuato; in tale ottica, quella dell'introduzione delle «quote rosa» (o di misure simili) è certamente questione di pregnante rilievo politico, ma non anche di legittimità costituzionale della proposta di legge in esame. Una terza serie di osservazioni si è appuntata sulla configurazione del premio di maggioranza regionale, previsto per il Senato.

Si è sostenuto, al riguardo, che tale istituto presenterebbe un *deficit* di ragionevolezza, in quanto esso sarebbe inidoneo a garantire la formazione di una maggioranza in seno al Senato, pur incidendo sulla proporzionalità del riparto.

Inoltre, esso darebbe luogo al rischio di formazione di due maggioranze diverse presso i due rami del Parlamento.

Sulla seconda delle osservazioni surriferite mi soffermo solo per dire che essa prova troppo: se il rischio di formazione di due maggioranze diverse ridondasse in illegittimità costituzionale della legge elettorale, allora anche il sistema vigente (come forse la quasi totalità di quelli esistenti o immaginabili in contesti analoghi a quello italiano) sarebbe incostituzionale. Aggiungo solo che la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che bisogna valutare la ragionevolezza del sistema elettorale globalmente, e nel suo insieme, e non già «isolando ipotesi limite che enfatizzano inconvenienti soltanto di fatto che possono verificarsi, ma che di per sé non inficiano la logica complessiva del meccanismo elettorale».

Con riguardo alla prima delle obiezioni riportate, faccio rilevare che il premio di maggioranza previsto per il Senato è bensì premio a carattere regionale, ma non è privo di solide ragioni che ne giustificano la previsione: la funzione «anti polverizzazione» del sistema rappresentativo ed anche un favor per la governabilità, che la semplificazione del sistema dei partiti può agevolare (anche grazie alle norme, già ricordate, circa la «veste» nazionale delle liste e delle coalizioni), costituiscono elementi che non possono essere sottaciuti, e che depongono per la ragionevolezza della scelta compiuta. Peraltro, va anche ricordato che sulla materia incide il principio della elezione su base regionale, di cui all'articolo 57 della Costituzione, principio che sembra precludere per il Senato l'introduzione di un premio nazionale. In sintesi, e conclusivamente, il premio di maggioranza regionale è un istituto che coniuga il perseguimento della governabilità e del ricompattamento del sistema politico con il rispetto della peculiare modalità elettiva prevista per il Senato dalla Costituzione: è in questo sforzo di bilanciamento e di sintesi fra valori potenzialmente antagonisti che si rinviene, e deve qui ribadirsi, il fondamento razionale (e, pertanto, le legittimità) del premio regionale e, più in genere, del disegno di legge al nostro esame.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Collino, Corsi, D'Alì, Giuliano, Mantica, Mas-succo, Saporito, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Demasi, De Zulueta, Frau, Franco Paolo e Malabarba, per attività della Commissione parlamentare sull'uranio impoverito; Gubert, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Brignone, Marino e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Coviello, Falomi, Ioannucci e Sodano Calogero, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Zanda Luigi Enrico, Dini Lamberto
Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati (3666)
(presentato in data 28/11/2005).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1^a Commissione permanente Aff. cost.

In sede deliberante

Dep. Peretti Ettore

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di con-nazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro - ungarico e ai loro discendenti (3582)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio

C.2337 approvato in testo unificato da 1^a Aff. costit. (TU con C.3208, C.5199, C.5691, C.5791);

Già assegnato, in sede referente, alla 1^a Commissione permanente (Aff. cost.); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 1^a Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 23/11/2005)

Indagini conoscitive, annunzio

In data 28 novembre 2005, la 13^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'assetto urbanistico delle periferie delle grandi città.

In data 28 novembre 2005, la 10^a e la 14^a Commissione permanente sono state congiuntamente autorizzate a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al contenuto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 24 novembre 2005, la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare è stata deferita

in sede deliberante:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

Paolo FRANCO ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale» (*Doc. XXII, n. 27-bis*), previ pareri della 1^a, 2^a, 3^a e 12^a Commissione permanente.

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

in sede referente:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

FORCIERI ed altri. – «Proroga del termine di durata della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, istituita con deliberazione del Senato del 17 novembre 2005. Estensione dell'oggetto dell'inchiesta all'eventuale incidenza di particolari patologie riscontrate presso le popolazioni civili residenti nelle zone limitrofe ai poligoni militari di tiro italiani» (*Doc. XXII, n. 32*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a e della 12^a Commissione permanente.

Affari assegnati

In data 25 novembre 2005 è stato deferito alla 4^a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente il ruolo e le prospettive delle forze armate nel contesto internazionale e nell'attuale congiuntura finanziaria (Atto n. 761).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 566).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 dicembre 2005. Le Commissioni permanenti 1^a e 5^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito, entro il 18 dicembre 2005.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, relativa all'anno 2004 (Atto n. 760).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le relazioni sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), relative agli anni 2001, 2002 e 2003 (*Doc.* CCXXIV, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a e alla 10^a Commissione permanente.

**Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2003 (*Doc. XV*, n. 360).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a, alla 8^a e alla 11^a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Donati ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00799 *p.a.*, dei senatori Malabarba ed altri.

Interpellanze

COSSIGA. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere:

come giudichi il fatto che come reazione, o meglio sarebbe dire vendetta, alla denuncia fatta dall'interpellante al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato ed al Ministro della giustizia dell'illegittimo uso delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche svoltesi tra l'interpellante medesimo ed il prof. Paolo Savona sulle utenze di quest'ultimo, il sostituto procuratore della Repubblica di Monza dott. Mapelli, che le aveva disposte, ha con una nuova, inopinata e spettacolare iniziativa, incriminato anche di aggioaggio il detto prof. Paolo Savona, già amministratore delegato di Impregilo, al fine evidente di acquisire più spazio temporale per la sua azione persecutoria, ed anche al fine, dichiarato agli avvocati dello stesso, di costringerlo a patteggiare, come ha già ottenuto da altri coimputati che, intendendo proseguire nella loro attività di imprenditori ed, a differenza del prof. Savona, di amministratori di società, necessitano giustamente di chiudere rapidamente il loro contenzioso penale a qualunque sopportabile prezzo che dia loro libertà di agire, anche per risiedere ovviamente la loro credibilità eminentemente nelle loro capacità industriali e finanziarie e non nella loro personale e privata rispettabilità;

quali iniziative di sua competenza intenda adottare per riportare nell'alveo della serietà, prima ancora che della legittimità, l'attività della Procura della Repubblica di Monza ed in particolare quella del sostituto

procuratore Mapelli, noto militante nella sinistra radicale, ma non per questo alieno dal dare personale carattere di spettacolo al suo improprio agire.
(2-00802)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che gli ultimi episodi delittuosi avvenuti in provincia di Varese, culminati con l'assalto a private abitazioni e con l'omicidio efferato di Lonate Pozzolo, avvenuto domenica pomeriggio 27 novembre 2005, sono il sintomo che in questa provincia sono presenti organizzazioni criminali di estrema pericolosità e non solo di matrice straniera;

che anche recenti operazioni di polizia hanno evidenziato inquietanti presenze di personaggi legati al crimine organizzato nostrano;

che la presenza dell'aeroporto intercontinentale della Malpensa ha attirato sul territorio varesino un nutrito stuolo di delinquenti di ogni categoria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un deciso intervento per il potenziamento organico delle forze dell'ordine che, nonostante l'impegno e lo spirito di abnegazione, troppo spesso sono costrette a lavorare in condizioni di precarietà estrema;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di costituire all'interno dell'aeroporto della Malpensa un Comando di compagnia dell'Arma dei Carabinieri, così come presente all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

(2-00803)

DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Risultando all'interpellante che:

in data 30 agosto 2005, l'Agenzia regionale di Protezione Ambientale delle Marche ha notificato alla società Nestlè ed alle ASL della medesima Regione che in alcuni latti per l'alimentazione dell'infanzia confezionati in Tetrapak risultava contenuto in dosi variabili un polimero utilizzato nei processi di stampa delle confezioni, denominato Isopropyl Thioxantone (ITX);

in data 8 settembre 2005 il *dossier* relativo alle analisi condotta dall'ARPA delle Marche è pervenuto al Ministero della salute per i provvedimenti del caso;

l'ITX è stato classificato dall'Agenzia ambientale degli Stati Uniti (EPA) come sostanza ad alto rischio ambientale; può inoltre provocare infiammazioni cutanee negli addetti delle tipografie esposti al contatto, come attesta un rapporto scientifico diffuso negli Stati Uniti già nel corso del 1999;

il prof. Enrico Malizia, tossicologo e docente all'Università «La Sapienza» di Roma, ha recentemente dichiarato che l'ITX «può avere effetti nocivi sull'apparato gastroenterico e in particolare su fegato e stomaco»;

nonostante il diretto coinvolgimento di categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le confezioni interessate della presenza di ITX sono state sequestrate e ritirate integralmente dal commercio solo a partire dal 22 novembre 2005 per iniziativa della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno;

in data 23 novembre 2005 l'amministratore delegato della Nestlè Peter Brabeck ha dichiarato alla stampa che sarebbe intervenuto un accordo informale fra l'azienda stessa, il Ministero della salute ed ambienti comunitari per consentire comunque lo smaltimento sul mercato delle scorte di prodotti contaminati;

in data 25 novembre 2005 il suddetto rappresentante della Nestlè ha fatto pervenire all'on. Storace una lettera di smentita in cui nega recisamente l'esistenza di accordi con il Ministro, ma riferisce dell'esistenza di un incontro fra rappresentanti della Nestlè, della Tetrapak e della Direzione generale SANCO della Unione europea, nel corso della quale sarebbe stato concordato che non sussisteva la necessità immediata di ritirare il prodotto e sarebbe stato suggerito di seguire le direttive in tal senso delle autorità italiane,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero della salute non abbia ritenuto, in via precauzionale e tenuto conto della particolare vulnerabilità dei consumatori coinvolti, di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 54 del regolamento CE 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che consente agli Stati membri di adottare misure cautelari provvisorie per tutelare la salute pubblica nel caso sussista fondato dubbio in merito alla salubrità di alimenti o mangimi in commercio, anche in attesa, o in assenza, di interventi della Commissione europea;

se non si ritenga opportuno chiarire in dettaglio quali rapporti siano intercorsi fra le aziende Nestlè e Tetrapak, la direzione generale SANCO della Unione europea e la Direzione generale per gli alimenti del Ministero della salute nel periodo intercorso fra l'8 settembre e il 22 novembre 2005, con particolare riferimento alla gestione delle scorte in commercio dei lattini alimentari per l'infanzia contenenti ITX.

(2-00804)

Interrogazioni

DALLA CHIESA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da alcuni giorni oltre 200 profughi provenienti dalla regione del Darfur hanno occupato a fini abitativi provvisori un palazzo disabitato e in condizione di abbandono, situato in Via Lecco n. 9 a Milano;

tale atto ha sollevato un confronto nell'opinione pubblica cittadina sulle effettive condizioni di assistenza offerte ai profughi, questione considerata rilevante anche da chi, come lo scrivente, ritiene che ogni domanda di riconoscimento di diritti debba esprimersi attraverso canali della legalità;

è emersa la necessità di riconoscere, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, lo *status* di rifugiato politico ai 273 occupanti di Via Lecco e quindi di garantire loro un'assistenza alloggiativa dignitosa,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare, eventualmente di concerto con gli enti locali competenti (provincia e comune di Milano), affinché sia al più presto garantita l'assistenza alloggiativa e sanitaria in favore dei profughi del Darfur, applicando le norme e le convenzioni internazionali che tutelano lo *status* di rifugiato.

(3-02376)

CASTELLANI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

in data 27 gennaio 2005 è stata presentata l'interpellanza (2-00670) ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno e della difesa, tutt'ora senza risposta, relativamente all'ipotizzata riapertura della polveriera di Uppello nel Comune di Foligno da parte della Società Medex s.r.l.;

che ancora persistono tutte le preoccupazioni per la pericolosità dell'eventuale riattivazione dell'impianto e tutti i dubbi già sollevati sulla legittimità delle procedure attivate dalla Medex attesa l'altissima densità di vincoli (zona SIC, PRG, vincolo idrogeologico e ambientale e di elettrodotto) esistente nel sito;

che in data 30 agosto 2005 con atto del Prefetto di Perugia Nr. 5933/03 la Società Medex è stata autorizzata a detenere e vendere esplosivi di 2a e 3a categoria nel predetto sito,

si chiede di conoscere:

come mai, in attesa di un chiarimento sulla legittimità delle procedure e la opposizione manifestata dal Comune di Foligno e dalla Regione Umbria, si sia provveduto, da parte del Ministero dell'interno a delegare, con telex n. 557/PAS.6477.IX.B(115) del 22.6.2005, successivamente integrato con nota p.n. dell'11.8.2005, il Prefetto di Perugia a rilasciare la su richiamata licenza;

per quali motivi si sia rilasciata la sopra richiamata autorizzazione in una zona di interesse comunitario (SIC) senza la preventiva attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale come prevedono le normative europee.

(3-02377)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTELLANI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-01369)

(4-09746)

GUASTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che ai sensi della legge 24.07.1962, n. 1073, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 27670 del 10.11.1970 e successivo prot. 1967 del 30.04.1981, la fondazione Cardinal Samorè riceveva un prestito statale complessivo di lire 40.392.000 (20.860,73 euro) per la costruzione della scuola materna di Bardi (Parma);

che l'Agenzia del demanio, in forza della legge 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005), verificata l'inadempienza da parte della fondazione circa il riscatto del contributo, ha ordinato di provvedere al versamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo del contributo aggravato anche degli interessi (per un totale di 46.111,00 euro) entro il 31 ottobre 2005, termine prorogato poi al 31.12.2005;

considerato:

che la fondazione Cardinal Samorè è di fatto sciolta per il decesso dei suoi membri fondatori;

che la scuola materna di Bardi assolve pienamente alle finalità per la quale è stata costruita;

che in alcun modo potrebbe restituire ora tale importo se non attraverso lo scioglimento dalle stessa ONLUS, attualmente titolare della scuola;

che l'insolvenza del riscatto del contributo statale è stata determinata dal fatto che dal punto di vista amministrativo non risultano essere state fatte consegne di pendenze pregresse al responsabile *pro-tempore* della scuola materna di Bardi;

che esistono nel Paese molte altre situazioni simili a quella sopra descritta,

si chiede di sapere, visto l'utilizzo sociale del prestito dello Stato, se non si ritenga opportuno prevedere per tali situazioni debitorie una restituzione del debito senza considerare interessi di mora e comunque rateizzando (così come è stato fatto ad esempio per alcune società di calcio, che non hanno sicuramente scopi di utilità civile, sociale e di assistenza), la restituzione dello stesso in molti anni futuri.

(4-09747)

DONATI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il ponte in chiatte di Torre d'Oglio in Provincia di Mantova, inserito nel Parco Regionale Oglio Sud, fu progettato nel 1922 con una struttura composta da sei coppie di barche in cemento retinato, un pontile di larice di 13 metri, e fu collocato scegliendo come sito un punto a monte del vecchio porto natante, perché si potessero così utilizzare le già esistenti rampe stradali d'accesso agli argini; dopo pochi anni si arrivò alla soluzione ancora oggi in uso: quattro carati di accesso posti a quote altimetriche differenti che ne permettevano l'adeguamento al variare del livello del fiume;

il ponte è situato nel territorio tra i Comuni di Viadana e Marcaria che, nello spazio di pochi chilometri, racchiudono un patrimonio unico a

livello nazionale grazie al paesaggio creato dalla confluenza dell'Oglio in Po, dalla splendida golena comune ai due fiumi;

il ponte si trova in prossimità di uno dei più grandi complessi idrovori d'Italia, Consorzio Bonifica Cremonese Mantovano, ancor oggi d'importanza fondamentale per una zona che l'uomo nel tempo ha saputo adattare e rendere ricca con un'intelligente trama di canali e manufatti che costituiscono un perfetto esempio di bonifica integrale; una centrale termoelettrica del 1935, ben conservata, vero e proprio monumento di archeologia industriale, già destinata ad ecomuseo;

il ponte è rimasto l'unico ponte in chiatte i cui pontoni sono tuttora traslati manualmente da un carato all'altro, unico esempio rimasto dei numerosi ponti che attraversavano il fiume Po e che sono stati sostituiti dal 1961 in poi da ponti fissi in cemento; anche per questa sua particolarità di essere sopravvissuto intatto nella funzionalità il ponte è meta, come la vicina foce Oglio in Po, di moltissimi turisti ed è diventato un simbolo ripreso da cineasti, descritto da scrittori, riportato da guide turistiche-storiche-ambientali;

tenuto conto che:

negli ultimi anni la Provincia di Mantova ha fatto investimenti per rendere più sicuro e manovrabile l'attuale ponte in barche e per la messa in sicurezza degli operatori;

la Provincia di Mantova ha ritenuto di dover ridurre le spese di gestione dovute per il personale che garantisce la sorveglianza e gli interventi al ponte, così ha approvato un progetto che prevede un ponte in chiatte su unico approdo che si sposta da solo in verticale sfruttando il livello dell'acqua;

la Regione Lombardia ha riconosciuto alla Provincia un finanziamento pari a 738.638 euro per «opere di manutenzione straordinaria per la sistemazione degli accessi e della struttura» (cofinanziato sullo stato di attuazione dei progetti Po di Lombardia e Garda per opere infrastrutturali ai sensi della legge n. 135/01, come risulta dalla informativa di Giunta Provinciale n. 411/2004), che prevede un intervento radicale sull'opera al fine di rendere automatico l'innalzamento e l'abbassamento del ponte a seconda del livello del fiume;

si ritiene che la definizione dell'intervento fatta dalla Provincia di Mantova, come «riqualificazione e manutenzione straordinaria», sia del tutto fuorviante e motivo di approvazione, da parte della Regione, il 25/07/2005 con determinazione «esclusione per decorrenza dei termini»: il progetto prevede, invece, la costruzione *ex novo* di ponticelle fisse di metallo (l'attuale ponte ha assi in legno) di 34 metri sull'approdo a monte con contrappesi posti alle estremità di leve articolate su appositi pilastri che superano l'altezza dell'argine. Un'opera *ex novo* come tipo di struttura, ad elevato impatto ambientale, che prevede modifiche alle vie d'accesso e alle rive del fiume Oglio, un uso di materiali non congrui con l'attuale manufatto e che snaturerà l'orizzonte di questo pezzo di pianura che si è miracolosamente salvato dalla cementificazione;

la strada golenale da San Matteo delle Chiaviche al ponte (inserita nel predetto parco) ha già subito lo scempio della cementificazione delle sue scarpate;

in seguito all'intervento previsto dalla Provincia, al quale i Comuni di Viadana e Marcaria hanno già dato il loro assenso, i nove dipendenti attualmente in servizio di vigilanza e manutenzione presso il ponte non sarebbero più necessari, visto che il ponte avrebbe un approdo fisso e i movimenti verticali verrebbero assicurati dalla stessa corrente del fiume; considerato inoltre che:

il ponte di Torre d'Oglio, nato come ponte e utilizzato per il collegamento tra le due rive dal 1922, deve rimanere una struttura di collegamento ad uso di traffico veicolare leggero, e questo si può ottenere mantenendo l'attuale funzionamento di adattamento del ponte ai diversi livelli del fiume, con lavori di manutenzione che aumentino la sicurezza degli operatori nonché con un'accurata preparazione degli addetti che vanno opportunamente qualificati come pontieri;

tale ristrutturazione avrà un prezzo molto alto a fronte di futuri risparmi non ben quantificati;

la Provincia di Mantova non ha ritenuto di sottoporre il progetto a procedura di valutazione d'impatto ambientale e lo ha trasmesso alla Regione Lombardia come «manutenzione straordinaria di una struttura esistente» ottenendo, come risulta nella sezione di archivio procedure del sito «SILVIA» della regione Lombardia, l'esclusione per decorrenza dei termini dell'assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale dell'opera;

il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale Oglio Sud ha espresso parere negativo sulla realizzazione di tale intervento di «manutenzione», dichiarando di avere forti perplessità in merito, anche alla luce della possibilità di conservare, senza aumentarle, le attuali condizioni di portata della struttura e ritenendo, altresì, opportuno considerare la possibilità di soluzioni progettuali di minore impatto;

la Sovrintendenza ai beni architettonici ed ambientali di Brescia ha dato un parere negativo sul progetto in quanto lo spostamento sui quattro approdi è la sua caratteristica peculiare;

nonostante le lacune sopra descritte e i pareri negativi del Comitato del parco e della Sovrintendenza, è prevista la chiusura della Conferenza dei Servizi tra la Provincia di Mantova, la Regione Lombardia, i Comuni di Viadana e Marcaria, il Parco Oglio Sud e la Sovrintendenza competente per il giorno 28 novembre 2005,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

intervenire per procedere alla sospensione di ogni decisione che porti alla cantierabilità dell'opera, tenuto conto che la chiusura della Conferenza dei Servizi tra la Provincia di Mantova, la Regione Lombardia, i Comuni di Viadana e Marcaria, il Parco Oglio Sud e la Sovrintendenza competente è prevista per il giorno 28 novembre 2005;

intervenire sul progetto sul Ponte in chiatte di Torre d'Oglio, al fine di tutelare la conservazione di una memoria storico-culturale, unica nel suo genere, al fine di rendere possibile la viabilità con i principi di

tutela del patrimonio storico-paesaggistico e ambientale, e quindi sostenere, anche in sede di Conferenza dei Servizi, il parere negativo già espresso dalla Sovrintendenza;

intervenire presso le competenti amministrazioni locali e regionali al fine di procedere ad una seria valutazione d'impatto ambientale per l'intervento prescelto, corredata da una documentata e attendibile valutazione costi-benefici e che prenda in considerazione lo studio di alternative che permettano la sperimentazione e l'utilizzo di innovative soluzioni di gestione che, rispettando le peculiari caratteristiche del ponte e dell'area, valorizzino tutte le potenzialità e le risorse umane, naturali e finanziarie disponibili.

(4-09748)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

i controlli ambientali sono organizzati nel nostro Paese attraverso il sistema definito Anpa-Arpa, al quale è affidata l'attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale, in coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria;

l'Arpa dell'Emilia-Romagna, istituita con legge regionale n. 44 del 1995, oltre alle attività istituzionali suddette, predispone piani e progetti ambientali ed è chiamata ad esprimere pareri nell'ambito delle attività istruttorie connesse all'approvazione e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

tali attività sono remunerate in base ad una tariffa approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale (Bur);

nella provincia di Forlì-Cesena, l'Arpa competente ha predisposto un piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti che prevede, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento per 120.000 t/a, aggiuntivo ad un preesistente impianto da 60.000 t/a;

tale piano è stato commissionato sulla base delle esigenze pianificatorie della Provincia ed è stato formato sulla base di valutazioni legate alle quantità di rifiuti prodotti nel territorio provinciale e alle modalità con cui essi possono essere smaltiti;

successivamente, la locale società Multiservizi ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di 120.000 t/a aggiuntivo rispetto a quello preesistente, in perfetta corrispondenza con il piano elaborato dall'Arpa;

il progetto è stato sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e naturalmente il parere dell'Arpa è stato positivo, mentre quello dell'Azienda sanitaria locale (Ausl) è stato negativo; la procedura di VIA si è conclusa positivamente a seguito di decisione della giunta provinciale assunta ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 per superare il parere contrario dell'ente preposto alla tutela della salute dei cittadini;

appare del tutto evidente che, avendo l'Arpa stessa elaborato un piano volto alla realizzazione di un inceneritore da 120.000 tonnellate,

il medesimo organismo non avrebbe in alcun modo potuto smentirsi nella Conferenza dei servizi prevista dalla legge per la procedura VIA;

nell'ambito del dibattito che si sta svolgendo a Forlì-Cesena sul progetto in questione, che vede coinvolti cittadini, istituzioni e associazioni, i rappresentanti dell'Arpa, nel tentativo di rassicurare l'opinione pubblica circa la insussistenza di rischi per la salute provocati dall'impianto in questione, hanno assunto anche posizioni di natura politica, come testimoniano le interviste rilasciate dal direttore dell'Arpa provinciale agli organi di stampa nelle quali si afferma che se anche in provincia si raggiungesse un obiettivo di raccolta differenziata dell'80% sarebbe ugualmente necessario un nuovo inceneritore da 120.000 t/a;

in tal modo l'Arpa, assumendo un ruolo di controllato/controllore e a seguito di dichiarazioni come quelle citate, vede ridotta la propria credibilità presso i cittadini, abdicando al suo ruolo di soggetto vigilante e controllore ambientale ai fini della prevenzione sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga che l'attività della sezione provinciale di Forlì-Cesena dell'Arpa abbia agito al di fuori delle attività di indirizzo e coordinamento tecnico previste dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle proprie competenze;

se non ritenga di dover fornire, per quanto di competenza, adeguati indirizzi a tutte le Agenzie regionali affinché le stesse evitino di trovarsi nella situazione di controllato/controllore perdendo così la credibilità necessaria per garantire ai cittadini che i compiti affidati dalla legge alle Agenzie sono svolti nel supremo interesse della salute dei medesimi;

se non si ritenga, infine, di dover vigilare e dare indirizzi ai direttori delle Arpa per evitare che questi, come accaduto nel caso della sezione provinciale di Forlì-Cesena, assumano impropriamente ruoli politici tali da ridurre la fiducia dei cittadini nell'autonomia ed indipendenza tecnica degli organismi da essi diretti.

(4-09749)

CARRARA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-02216)

(4-09750)

SALERNO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Preso atto dagli organi di informazione:

dell'orribile omicidio accaduto a Trivero (Biella) il giorno di martedì 22 novembre 2005, la cui vittima è una giovane ragazza 25enne di Cossato già vittima di gravi violenze circa 10 anni or sono da parte del suo stesso assassino;

che detto omicida, nonostante avesse subito questa condanna ed espiata la pena, non avrebbe cambiato in nessun modo la sua condotta criminale, in quanto risulterebbero continuate le molestie e le minacce alla stessa giovane vittima di quella denuncia e ad altre giovani malcapitate;

che detto tragico fatto si è consumato al termine di un lungo periodo segnato da minacce, telefonate, molestie ed avvicinamenti tutti seguiti, pare, da immediate e disperate denunce da parte della giovane Deborah Rizzato che chiedeva aiuto,

si chiede di sapere:

se a seguito della condanna a suo tempo irrogata l'omicida fosse stato raggiunto da altre misure di restrizione quali l'impedimento a frequentare il comune di residenza o di lavoro della ragazza che lo aveva denunciato o comunque ad avvicinarsi ad essa direttamente o telefonicamente;

se questo corrispondesse al vero, come mai non siano state fatte rispettare tali misure restrittive;

se risulti vero che siano state presentate agli organi di Polizia o ai Carabinieri denunce da parte della giovane o dei suoi familiari per le molestie e le minacce che riceveva continuamente dal suo assassino;

se queste denunce siano state regolarmente inoltrate all'autorità giudiziaria;

quali siano stati i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria;

se non sono stati adottati provvedimenti dall'autorità giudiziaria, quali ne siano state le motivazioni, dal momento che si trattava di un soggetto condannato per reati sessuali e violenze che annunciava egli stesso il compimento dell'atto omicida nei confronti della giovane che lo aveva denunciato 10 anni or sono.

(4-09751)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

presso l'Azienda ex Magneti Marelli, ora Industrie del Basento di Potenza, dal 1960 ad oggi, hanno lavorato circa 800 persone e che al momento l'organico è di circa 70 unità;

che i lavoratori di detto stabilimento sono stati esposti all'amianto sia dal punto di vista dei processi di lavorazione che per quanto riguarda la presenza della sostanza nei pannelli e nelle coperture dei capannoni;

constatato che nel corso degli ultimi anni l'Inail della Provincia di Potenza ha riconosciuto e certificato per alcune centinaia di lavoratori l'esposizione alle polveri di amianto e che nel contempo anche a causa di detta esposizione, secondo i dati sindacali, circa 70 lavoratori sono stati colpiti da malattie tumorali o malattie professionali che in molti casi ne hanno comportato il decesso;

rilevato che, al momento, esiste un contenzioso tra un centinaio di lavoratori e l'Inps di Potenza che, nonostante la certificazione dell'Istituto assicurativo, si rifiuta di concedere agli stessi i benefici previdenziali di cui alla legge vigente;

si ricorda che lo stesso Inps ha, invece, riconosciuto i benefici ai lavoratori con anzianità più breve, mentre si rifiuta di concedere gli stessi ai soggetti che sono stati esposti all'amianto per periodi ultradecennali, ossia con il coefficiente moltiplicativo di 1,5 per periodo di esposizione,

si chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti dell'Inps affinché, con urgenza, sia riconosciuto ai lavoratori interessati quanto ad essi dovuto a seguito della certificazione rilasciata dall'Inail e, nel contempo, accertare le motivazioni che hanno indotto, fino a questo momento, i dirigenti dell'Inps della Provincia di Potenza a negare con argomentazioni capziose e in contrasto con la legge e con le decisioni dell'Inail, i benefici dei lavoratori interessati.

(4-09752)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere se risulti vero che: nella gestione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono in atto azioni vessatorie nei confronti del personale tecnico in generale ed in particolare di coloro che non si sono subito allineati ai metodi introdotti dal Capo Dipartimento;

questo fatto ha già indotto e sta ancora inducendo molti funzionari (Dirigenti, direttivi, ecc.) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a ricorrere contro l'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali competenti, dove la stessa Amministrazione sta collezionando una serie di condanne per comportamenti illegittimi;

si è persino arrivati a veder condannata l'Amministrazione del Ministero dell'interno per «comportamento illegittimo ed illecito» nei confronti di un anziano Dirigente, al quale il Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, ha già riconosciuto, con due separate sentenze, un risarcimento complessivo di oltre 200.000,00 euro per i danni subiti, oltre all'obbligo di conferire allo stesso Dirigente l'incarico dal quale era stato «illegittimamente escluso»,

si chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno procedere alla verifica di tale situazione ponendo fine a un diffuso e generalizzato disagio e malcontento che sta inducendo numerosi funzionari a ricorrere ai Giudici del lavoro.

(4-09753)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE sono state fissate dall'Unione europea le norme per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti;

le suddette direttive sono state recepite nell'ordinamento del nostro Paese con decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94;

che l'art. 5, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, prevede l'obbligo di indicare in etichetta negli alimenti la presenza di ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

alcune organizzazioni di consumatori, ambientaliste e di agricoltori biologici, da tre anni conducono una campagna informativa sulle incertezze derivanti dalla insufficiente quantità di studi scientifici relativi alla pericolosità dei composti radiolitici e dei radicali liberi presenti negli alimenti irradiati e in particolare degli Alchilciclobutanoni, sostanze tossiche prodotte esclusivamente da radiazioni ionizzanti;

il Comitato scientifico sulla sicurezza degli alimenti dell'Unione europea, il 4 aprile 2003, ha rivisto il proprio parere in merito ai suddetti 2-Alchilciclobutanoni, evidenziando la necessità di una approfondita verifica sperimentale sulla pericolosità degli stessi per la salute umana;

il Codex alimentarius il 30 giugno 2003 ha approvato, nonostante le riserve di ben dieci paesi, tra cui l'Italia, una revisione dello *standard* riguardante la dose di radiazione massima, e allo stesso tempo ha concesso la possibilità di re-irradiare successivamente un alimento già trattato in precedenza, con il risultato di duplicare, triplicare o quadruplicare le sostanze tossiche che derivano dal trattamento;

gli *standard* approvati dal Codex alimentarius hanno valenza internazionale e si prospetta pertanto la possibilità che il mercato italiano accolga maggiori quantità di cibi irradiati provenienti dal Sud Africa (frutta, farine), dalla Cina (zenzero, ginseng, carni, gamberetti, erbe officinali e spezie), dall'Argentina, dal Sud Est Asiatico (preparati alimentari tipici, gamberetti sgusciati e non, spezie), dagli USA (carni, cereali, legumi, frutta secca) e dai paesi dell'ex-Unione Sovietica (in particolare: Russia, Bielorussia, Ucraina per erbe medicinali e cereali), paesi nei quali il trattamento dei cibi con radiazioni ionizzanti è maggiormente praticato;

la Commissione europea per ben due volte ha sollecitato il Governo italiano ad eseguire una indagine accurata al fine di scoprire se sul territorio italiano vengano commercializzati prodotti irradiati senza che venga correttamente indicato in etichetta;

nonostante il Ministero della salute abbia sollecitato le Regioni affinché attivassero gli organi di controllo periferici (ASL e ARPA) per rilevare sul mercato, entro il 30 aprile di ogni anno, la presenza di cibi irradiati, ad oggi non risulta ancora avviata alcuna indagine nelle venti regioni italiane, ad eccezione della Lombardia;

l'Istituto Superiore della Sanità nel dicembre 2002 ha organizzato un corso *ad hoc* rivolto ai tecnici di laboratorio per aggiornarli sulle tecniche e le metodiche necessarie per un efficace rilevamento dei cibi irradiati;

l'Istituto Superiore di Sanità ha anche pubblicato sul proprio Notiziario tutte le metodiche di laboratorio utilizzabili per rilevare eventuali trattamenti ionizzanti, attrezzature e metodi che senz'altro sono disponibili presso un qualsiasi laboratorio accreditato del sistema sanitario italiano;

il fatto che in Italia non vengono irradiati alimenti con radiazioni ionizzanti non costituisce motivo sufficiente per non controllare i numerosi prodotti potenzialmente irradiati provenienti da paesi dell'Unione ed extracomunitari, considerando la pericolosità delle sostanze tossiche potenzialmente prodotte dal trattamento;

l'assenza di controlli e della menzione del trattamento nei documenti di trasporto e nelle etichette permettono agli importatori italiani di esercitare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese nazionali che producono gli stessi prodotti,

si chiede di sapere:

come si intenda fare fronte, avvalendosi dei poteri di coordinamento in materia sanitaria, a quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 94 del 30 gennaio 2001, alla totale assenza di controlli in essere per assicurare il rispetto delle norme concernenti l'irradiazione dei cibi e la relativa etichettatura obbligatoria, nonché la tutela della salute dei consumatori;

se non si ritenga necessario ed urgente utilizzare a tal fine, in via provvisoria, le strumentazioni di *screening* già in possesso dell'Istituto Superiore della Sanità e le capacità di intervento dei Nuclei Anti-sofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri;

se non si ritenga opportuno individuare eventuali responsabili di ritardi, negligenze od omissioni di atti d'ufficio in merito a quanto disposto dal decreto legislativo 94/2001, al fine di segnalarne le relative posizioni all'autorità giudiziaria competente.

(4-09754)

LONGHI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato che:

la Barclays Bank con sede presso la Casella Postale 1069, C.A.P. 20102 Milano concede carte di credito denominate Barclaycard;

nell'opuscolo illustrativo è previsto che in caso di rimborso parziale del saldo siano addebitati degli interessi;

comprare in fondo alla pagina 6 dell'opuscolo una scritta piccola e fuori da ogni contesto che indica: «TAN 18,5%. TAEG 20,15%»;

a pagina 9 dell'opuscolo si legge: «TAEG (tasso annuo effettivo globale) è il tasso di interesse applicato comprensivo di tutte le spese relative al finanziamento. TAN (tasso annuo nominale) è il tasso di interesse al netto di altri elementi di costo come per esempio spese ed imposte»,

si chiede di sapere:

se sia regolare che un Istituto di credito operi con una sede presso una casella postale;

se la segnalazione degli interessi che saranno addebitati sia volutamente scritta in maniera poco chiara;

se i tassi d'interesse applicati siano legali o da usura;

se e quali azioni intenda attivare il Governo.

(4-09755)

DE PETRIS. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Risultando all'interrogante che:

la Fondazione Enasarco, ente privatizzato di assistenza per i rappresentanti di commercio, è proprietaria di circa 14.000 alloggi in Roma e ha effettuato sfratto esecutivo in Via del nuoto alla sig. Colomba Caccioppoli;

il contratto di affitto, intestato sino al 1975 al marito della signora Caccioppoli, al momento della morte è stato regolarmente volturato a proprio nome;

nell'autunno del 2003 la signora Caccioppoli si è vista recapitare dalla Fondazione Enasarco una lettera con cui le si chiedeva l'immediato rilascio dell'immobile;

dopo la morte del marito la signora Caccioppoli si è lentamente ammalata di Alzheimer e dal 2002 era stata inserita come paziente del «progetto Cronos» del Ministero della salute, varato per assistere gli anziani colpito da questo terribile morbo;

la signora Caccioppoli si è sottoposta a visite, certificazioni e prescrizioni mediche presso l'UVA, Unità Valutativa di Alzheimer, dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma;

nel marzo 2004 la Fondazione Enasarco ha notificato alla signora Caccioppoli lo sfratto esecutivo dall'appartamento che la stessa occupava e nel maggio dello scorso anno l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso l'abitazione della signora Caccioppoli per eseguire lo sfratto;

per l'interessamento dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma, Raffaella Milano, lo sfratto è stato prorogato al giorno 17 novembre 2005, giorno in cui l'Ufficiale Giudiziario, accompagnato dal fabbro, come stabilito nella procedura di sfratto esecutivo, ha sostituito la serratura dell'appartamento in cui abita la signora Caccioppoli, senza tener conto della situazione di comprovata malattia;

tutta questa situazione in un malato di Alzheimer, in maniera particolare, crea un profondo disagio in quanto non ritrova più punti di riferimento nell'abitazione, nel quartiere in cui abita, nelle abitudini quotidiane;

per l'anno 2005, i casi di anziani sottoposti a sfratto esecutivo dalle proprie abitazioni costituiscono, secondo i dati del Comune di Roma, circa il 20% su un totale di 8.000 sfratti esecutivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare i motivi per i quali la Fondazione Enasarco, nonostante abbia firmato un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dal 2003, invii lettere di sfratto e non rinnovi i contratti in scadenza, esclusi alcuni casi meritevoli a discrezione della Presidenza;

se non ritenga opportuno chiedere alla Fondazione Enasarco come sia possibile che la linea attuale di una Fondazione di assistenza e previdenza sia di perseguire gli sfratti senza considerazione alcuna di chi viene colpito da tale atto;

se non intenda prorogare il decreto di proroga degli sfratti sull'emergenza abitativa a livello nazionale.

(4-09756)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

le proposte commerciali per la banda larga, come Alice Flat di Telecom Italia, non sono replicabili dai concorrenti, con la scusa di una sperimentazione che coinvolge la larga parte degli utenti *flat* italiani, al punto che ormai quella società detiene più del 75% del mercato e che l'Autorità

garante per le telecomunicazioni vuole rivedere il sistema attraverso il quale chi ha il possesso dei cavi di rame (Telecom), deve metterli a disposizione degli altri soggetti, creando così due effetti problematici: la fase di transizione, di 4 o 6 mesi, è una specie di terra di nessuno, e in questi mesi i concorrenti dell'operatore dominante rischiano concretamente il fallimento, e per di più nessuno sa se il nuovo sistema ridurrà il monopolio o lo aggraverà;

non solo la banda larga non raggiunge una parte vasta del Paese, lasciando i cittadini e le imprese fuori dalla rivoluzione digitale, perché garantire questo diritto non è profittevole per Telecom, non solo le nostre tariffe sono altissime se paragonate al resto d'Europa, ma oggi corriamo il rischio che il poderoso *incumbent* diventi un vero e proprio monopolista. Quello che non si può assolutamente fare è, a giudizio dell'interrogante, lasciare le cose come stanno ora, con un operatore che soffoca il mercato e la concorrenza, non garantisce l'accesso ai cittadini, impone tariffe inaccettabili;

Telecom controlla la rete in rame su cui operano le DSL, e dovrebbe fare prezzi al consumo (suoi) e all'ingrosso (per gli altri) in grado di aumentare la competizione, mentre da sei mesi sta avvenendo il contrario, come certificato dai sei esposti che i concorrenti hanno inoltrato alla Autorità garante per le comunicazioni;

Telecom Italia fa parte di un gruppo che ha oltre 40 miliardi di euro di debiti, ha un serio *gap* di credibilità con gli analisti e investitori finanziari internazionali, ha un titolo che è sceso nell'anno del 30%, deve affrontare l'anno prossimo, in primavera, il percorso di rientro con le banche creditrici;

le regole del mercato ADSL italiano cambieranno dal 29 novembre 2005, quando diventerà legge un provvedimento che l'Autorità garante per le telecomunicazioni ha pubblicato il 29 settembre e che nei giorni scorsi ha ricevuto il *placet* della Commissione europea e dall'Antitrust. Il provvedimento stravolge i principi con cui finora è stata venduta l'Adsl in Italia: l'Autorità ha stabilito che il mercato Adsl italiano dovrà passare dal modello *retail minus* a quello *cost plus*, nelle offerte che Telecom Italia rivolge agli operatori;

finora gli operatori hanno acquistato l'ADSL all'ingrosso da Telecom Italia, ai prezzi del cosiddetto *retail minus*, per poi rivenderla agli utenti. Ossia i prezzi all'ingrosso erano pari a quelli delle analoghe offerte Alice, meno una certa somma che in teoria permetterebbe agli operatori di competere. Un modello che, come scrive la stessa Autorità, ha un difetto sostanziale: le offerte dei concorrenti finiscono così per essere ritagliate sulle caratteristiche delle ADSL Alice;

secondo il modello *cost plus*, invece, le offerte all'ingrosso di Telecom saranno ritagliate sul costo sopportato da Telecom per fornirle, più una certa somma (che tutela i suoi profitti). L'Autorità dovrà stabilire quali sono i costi affrontati da Telecom per fornire il servizio ADSL. Sono stati stabiliti anche i tempi necessari, circa 120 giorni dal 29 no-

vembre, perché si arrivi a mettere d'accordo le parti su un'offerta ADSL *cost plus*;

gli operatori alternativi, rappresentati dall'AIP, temono però che i tempi per arrivare all'offerta saranno più lunghi del previsto. Protestano inoltre perché, finché non arriverà la nuova offerta, Telecom non dovrà più chiedere il permesso all'Autorità prima di pubblicare una nuova offerta Alice (l'Autorità potrà però intervenire per correggerla dopo il lancio agli utenti). Inoltre, resta per ora in vigore il *retail minus*, ma viene ridotta di una ventina di punti percentuali la soglia minima che Telecom può applicare come *minus*: che diventa il 30% in meno rispetto all'analogha offerta Alice;

già dai prossimi giorni, e anche poi quando ci sarà il *cost plus*, Telecom non dovrà più presentare autorizzazione all'Agcom per ogni offerta Alice che intende lanciare (finora doveva chiederla con preavviso di 30 giorni), con il rischio che così potranno arrivare offerte Alice anticoncorrenziali, sarà poi compito dell'Agcom di bloccarle, ma solo dopo settimane o mesi, quanto Telecom avrà ottenuto il monopolio del mercato. Telecom Italia oggi detiene il 70-80% del mercato DSL (fonte: Antitrust) ed è quindi un *incumbent* dominante da tenere sotto speciale controllo, anche al di là delle direttive europee; Telecom Italia è stata condannata per pratiche predatorie negli scorsi tre anni, ogni anno, ed è quindi da tenere sotto speciale controllo; Telecom Italia deve fornire linee DSL a tutti i partecipanti al mercato alla tariffa di interconnessione base (*unbuldling*) salvo successiva rettifica del *cost-plus* da parte di Agcom; il regime transitorio deve andare a favore dei concorrenti, non di un *incumbent* più volte riconosciuto come predatorio;

il canone telefonico obbligatorio non va considerato materia di legge impositiva della Repubblica Italiana a meno di un riconoscimento della rete in rame Telecom come risorsa pubblica di proprietà del popolo italiano. Solo in tale caso il canone va riconosciuto e versato esclusivamente allo Stato, che provvederà alla sua ripartizione tra i vari e plurali gestori privati licenziatari di tale risorsa pubblica,

si chiede di sapere:

cosa il Governo intenda porre in essere per risolvere lo stato delle cose illustrato, che inficia pesantemente la competitività nazionale, riconoscendo che le reti e le infrastrutture sono un vero e proprio *commons*, e solo sulla base di questo principio può esserci una effettiva liberalizzazione;

se il Governo non ritenga che la soluzione più ragionevole sia quella della nazionalizzazione della rete, per il suo carattere di bene pubblico, o iniziative analoghe come la divisione dell'azienda tra la parte della rete e quella dell'offerta commerciale, come si è fatto nel corso delle privatizzazioni dell'energia o delle ferrovie, o, come avviene in Gran Bretagna, non si ritenga utile creare una Autorità specificamente deputata a garantire l'accesso alla rete a tutti i diversi *provider*.

(4-09757)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02377, del senatore Castellani, sulla riapertura della polveriera di Uppello.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 904^a seduta pubblica del 23 novembre 2005, a pagina 90, l'annuncio relativo alla petizione n. 1361 deve leggersi come segue: «La signora Assunta Ventrino, di Benevento, ed altri cittadini sollecitano la discussione del disegno di legge recante: «Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania « (A.S. n. 3161) (*Petizione n. 1361*)».

